

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA**

**PTPCT
2024 - 2026**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2024

Sommario

1. PREMESSA. CONTESTO NORMATIVO E DELIBERE A.N.AC.	1
2. PARTE GENERALE: STRUTTURA E OBIETTIVI STRATEGICI DEL PTPCT	1
3. PROCEDIMENTO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPCT	2
4. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PTPCT	2
5. RUOLI E RESPONSABILITÀ	2
5.1. Organo di indirizzo.....	2
5.2. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).....	3
5.2.1. Funzioni	3
5.2.2. Poteri	4
5.2.3. Supporto conoscitivo e operativo	5
5.2.4. Sostituto del RPCT.....	5
5.3. Dirigenti	5
5.4. Personale aziendale.....	5
5.5. Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA).....	6
SEZIONE I	7
Prevenzione della Corruzione.....	7
6. GESTIONE DEL RISCHIO	7
6.1. Introduzione	7
6.2. Analisi del contesto	7
6.2.1. Analisi del contesto esterno	7
6.2.2. Analisi del contesto interno.....	10
6.2.2.1 SMAT S.p.A. ed il Gruppo.....	11
6.2.2.2 Struttura della Azienda.....	11
6.2.2.3 Emissione Bond	13

6.2.2.4	Aree di rischio e mappatura dei processi	14
6.3	Valutazione del rischio	14
6.4	Trattamento del rischio	16
6.4.1.	Misure generali	16
6.4.2	Misure specifiche.....	27
Sezione II Trasparenza		29
7	TRASPARENZA AMMINISTRATIVA.....	29
7.1	Principi e linee direttrici di SMAT	29
7.2	La Sezione del sito istituzionale di SMAT S.p.A. “Società Trasparente”	30
7.3	Articolazione delle responsabilità in tema di trasparenza	30
7.4	Obiettivi operativi in tema di trasparenza amministrativa	30
7.5	Accesso civico	31
7.6	Formazione e informazione.....	31
7.7	Bilanciamento trasparenza e data protection.....	31
7.8	Focus per le pubblicazioni in materia di appalti.....	31
8	SISTEMA DISCIPLINARE	32
9	MONITORAGGIO DEL PTPCT	32
10	DISPOSIZIONI FINALI	35
10.1	Aggiornamento del PTPCT	35
10.2	Approvazione del Piano.....	35
Appendice 1 – Contesto normativo di riferimento e definizioni di corruzione e trasparenza.....		36
Allegato 1 Gestione del rischio		All.1
Allegato 2 Obblighi di pubblicazione		All.2

1. PREMESSA. CONTESTO NORMATIVO E DELIBERE A.N.AC.

In relazione al contesto normativo di riferimento - con particolare riguardo a quello applicabile alle società in controllo pubblico, quale è SMAT S.p.A. (nel seguito “SMAT” o la “Società”) - e alle definizioni di “*corruzione*” e “*trasparenza*” agli effetti della l. n. 190/2012, in aderenza a quanto previsto dagli Orientamenti A.N.AC. del 3 febbraio 2022, si rinvia all’Appendice 1 delle Disposizioni finali del presente Piano.

2. PARTE GENERALE: STRUTTURA E OBIETTIVI STRATEGICI DEL PTPCT

In attuazione di quanto sopra, il presente **Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.** (nel seguito “SMAT” o la “Società”) illustra le strategie e le metodologie che il RPCT ha elaborato - in attuazione degli **obiettivi strategici** indicati dall’organo di indirizzo politico (Consiglio di Amministrazione) e con la collaborazione degli interlocutori aziendali interessati - relativamente al processo di gestione del rischio nonché le azioni da assumere ai fini della implementazione della trasparenza amministrativa, a valere per il triennio considerato.

Il presente PTPCT, è articolato in quattro principali ambiti, e segnatamente:

- 1) **Parte generale:** in questa parte è descritta la strategia in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza adottata dalla Società, il processo di adozione del Piano e gli obiettivi strategici individuati dall’organo di indirizzo politico, ai sensi dell’art. 1, co. 8, della l. n. 190/2012;
- 2) **Sezione I - Prevenzione della corruzione:** in questa Sezione è rappresentata la gestione del rischio della Società (analisi del contesto, valutazione del rischio, trattamento del rischio);
- 3) **Sezione II - Trasparenza:** in questa Sezione sono descritte le misure adottate dalla Società per dare corso agli adempimenti inerenti alla trasparenza proattiva (obblighi di pubblicazione e alimentazione della Sezione “Società Trasparente”) e reattiva (istituti di accesso);
- 4) **Disposizioni finali:** nella Parte finale è descritto il sistema di monitoraggio del Piano e delle misure di prevenzione, di livello generale e specifico, ivi previste, le iniziative di comunicazione e diffusione nonché il richiamo alla sanzionabilità delle condotte in violazione del Piano medesimo.

Ai sensi dell’art. 1, comma 8, della L. n. 190/2012, come modificato dall’art. 41, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 97/2016, “*l’organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione*”.

In esito all’attività di confronto con il RPCT, tenuto conto delle priorità e dei reali fabbisogni ai fini della piena implementazione del sistema di controllo interno e delle azioni richieste dalla disciplina in esame, la Società ha individuato i seguenti obiettivi strategici:

OBIETTIVI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	OBIETTIVI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
<i>Obiettivo in continuità: prosecuzione del percorso, già avviato, di ottimizzazione ed integrazione dei presidi di cui al sistema di controllo interno di SMAT S.p.A. con le misure adottate in attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione</i>	<i>Obiettivo in continuità: prosecuzione dei percorsi di formazione e sensibilizzazione sulle dinamiche della trasparenza proattiva (obblighi di pubblicazione) e reattiva (accesso civico), anche nel bilanciamento con la disciplina in materia di protezione dei dati personali nonché in tema di riuso</i>
<i>Obiettivo in continuità: rafforzamento della valutazione e gestione del rischio corruttivo e delle misure di prevenzione anche con riguardo alla gestione dei fondi europei e del PNRR per contribuire alla generazione e protezione del “valore pubblico”</i>	<i>Obiettivo in continuità: prosecuzione delle attività volte all’individuazione dei meccanismi più efficaci ai fini della informatizzazione e automatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “Società Trasparente” del sito istituzionale di SMAT S.p.A.</i>

Obiettivo ex lege: Consolidamento e implementazione dei percorsi di formazione in materia di cultura della legalità e anticorruzione, con approfondimenti mirati in relazione allo specifico contesto della società e alla procedura di segnalazione degli illeciti.

Obiettivo ex lege: ricognizione dei dati della Società potenzialmente di interesse per cittadini e stakeholders ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria e contestuale implementazione del sito istituzionale

3. PROCEDIMENTO DI REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PTPCT

Il presente PTPCT è stato redatto a cura del RPCT della Società, tenendo conto dei richiamati obiettivi strategici e delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, del contesto della Società e di quelle adottate dalla Città di Torino.

Il confronto sulle revisioni di interesse da apportare alla precedente versione del PTPCT è avvenuto, attraverso interlocuzioni tra il RPCT, il vertice aziendale ed il personale coinvolto nei processi sensibili nei mesi di novembre 2023 e gennaio 2024. Sono state altresì esaminate le risultanze dei monitoraggi espletati in corso d'anno nell'ottica di individuare eventuali profili di miglioramento ovvero di apportare i dovuti correttivi.

Il RPCT ha altresì curato, attraverso la pubblicazione di apposito avviso sul sito web della Società, il processo di consultazione pubblica nell'ottica di massimizzare la sensibilizzazione della società civile, invitando stakeholder e portatori di interesse alla formulazione di proposte / osservazioni.

Non sono pervenute proposte e osservazioni.

In esito alla consultazione pubblica il PTPCT è stato adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale della Società, Sezione "Società Trasparente".

4. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PTPCT

Il presente Piano si rivolge a tutti i soggetti come di seguito individuati:

- Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, e tutti coloro che rivestono funzioni di gestione e direzione nell'Ente o in un Servizio dotato di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società;
- tutti coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato (dipendenti), a qualsiasi titolo;
- tutti coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori a progetto, apprendisti, etc.);
- coloro i quali operano su mandato o per conto della Società nell'ambito dei processi sensibili quali, ad esempio, i consulenti.

Per i soggetti che operano su mandato o per conto della Società, i contratti che ne regolano i rapporti devono prevedere specifiche clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del presente PTPCT.

5. RUOLI E RESPONSABILITÀ

5.1. Organo di indirizzo

L'organo di indirizzo della Società, e in particolare il Consiglio di Amministrazione, svolge le seguenti funzioni:

- 1) ai sensi dell'art. 1, comma 7, l. 190/2012 designa il RPCT, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con

- piena autonomia ed effettività;
- 2) adotta il PTPCT e i suoi aggiornamenti e li comunica ad A.N.AC. secondo le indicazioni da questi fornite;
 - 3) adotta gli atti di indirizzo di carattere generale che siano, direttamente o indirettamente, finalizzati alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza;
 - 4) ai sensi dell'art. 1, comma 8, l. n. 190/2012 definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPCT.

5.2. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Con Delibera n. n. 6 del 13 luglio 2023, il Consiglio di Amministrazione della Società ha confermato la **Dott.ssa Luisa Fino**, già Responsabile Internal Auditing, quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della Società, con scadenza approvazione bilancio d'esercizio 2025.

Salvo quanto precisato nel corrispondente atto di nomina e qui richiamato, in merito al ruolo, alle funzioni e ai poteri del RPCT, si rinvia all'allegato 3 del P.N.A. 2022, cui si adegua il presente Piano.

5.2.1. Funzioni

Ai sensi della l. n. 190/2012, e fermo restando quanto previsto dall'Allegato 3 della delibera A.N.AC. n. 7/2023 (PNA 2022), il RPCT svolge le seguenti funzioni:

- predisporre e proporre all'organo di indirizzo il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) (art. 1, comma 7, l. n. 190/2012);
- vigila sul funzionamento e sull'osservanza del PTPCT (art. 1, comma 12, lett. b), l. n. 190/2012); verifica l'efficace attuazione del PTPCT e della sua idoneità, nonché propone la modifica dello stesso quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società (art. 1, comma 10, lett. a), l.n. 190/2012);
- individua il personale da inserire nei programmi di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza (art. 1, comma 10, l. n. 190/2012);
- verifica, d'intesa con il personale competente e nei limiti in cui sia stata effettivamente programmata la misura, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- segnala all'organo di indirizzo politico e, ove competente, all'Organismo di Vigilanza le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica all'Ufficio competente all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, comma 7, l. n. 190/2012);
- definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 7, l. n. 190/2012);
- comunica ai servizi della Società le misure di prevenzione da adottare e le relative modalità (art. 1, comma 14, l. 190/2012);
- redige una relazione annuale, entro il 15 dicembre di ogni anno salvo proroghe, recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web della Società e riferisce sull'attività svolta, ogni volta in cui ne sia fatta richiesta (art. 1, comma 14, l. n. 190/2012);
- riceve e gestisce le segnalazioni *whistleblowing* secondo quanto previsto dal D.Lgs. 24 del 13/03/2023 in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano

violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e sulla base delle nuove linee guida ANAC contenute nella delibera n. 311 del 12/07/2023.

Ai sensi del D.Lgs. 39/2013, in tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi e cariche, il RPCT svolge le seguenti funzioni:

- cura, anche attraverso le disposizioni del PTPCT, che nella Società siano rispettate le disposizioni del Decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (art. 15, D.Lgs. n. 39/2013);
- contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 (art. 15, D.Lgs. n. 39/2013);
- segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative (art. 15, D.Lgs. n. 39/2013).

Ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, in tema di trasparenza amministrativa, il RPCT svolge le seguenti funzioni:

- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente ("Società Trasparente"), assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (art. 43, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013);
- segnala agli organi competenti i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013);
- riceve e gestisce le istanze di accesso civico "semplice" (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013);
- chiede ai servizi competenti le informazioni sull'esito delle istanze di accesso civico "generalizzato" (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013);
- controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico "generalizzato" (art. 43, D.Lgs. n. 33/2013);
- si pronuncia sulle istanze di riesame pervenute al RPCT a fronte del provvedimento di diniego di accesso civico "generalizzato" adottato dal personale competente (art. 5, comma 7, D.Lgs. n. 33/2013).

5.2.2. *Poteri*

In relazione alle funzioni di cui al precedente punto, al RPCT di SMAT sono attribuiti i seguenti poteri:

- chiedere delucidazioni scritte o verbali a tutti i dipendenti su comportamenti che possano integrare, anche solo potenzialmente, fatti di corruzione e illegalità, con adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e di diritto che hanno condotto all'adozione del provvedimento;
- effettuare, anche con l'ausilio di organi di vigilanza costituiti *ad hoc* dalla Società, controlli mediante ispezioni e verifiche a campione presso le strutture maggiormente esposte al rischio, per valutare la legittimità e la correttezza dei procedimenti amministrativi e/o le attività commerciali. A tal fine ha libero accesso a tutta la documentazione ritenuta rilevante e può acquisire ogni documento necessario per il corretto svolgimento dei propri compiti istituzionali;
- prevedere, sulla base delle risultanze ottenute in fase di prima applicazione, l'introduzione di meccanismi di monitoraggio sistematici anche mediante adozione di una apposita procedura;
- valutare le eventuali segnalazioni / reclami non anonimi provenienti da interlocutori istituzionali, da singoli portatori di interesse ovvero da cittadini che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio corruttivo o una carenza in termini di trasparenza amministrativa.

5.2.3. *Supporto conoscitivo e operativo*

Lo svolgimento delle attività di impulso e coordinamento affidate *ex lege* al RPCT implica, anzitutto, che l'organizzazione aziendale sia resa trasparente e che i singoli Uffici siano coordinati tra loro e rispondenti alle direttive impartite dal medesimo RPCT.

L'attività del RPCT deve essere supportata ed affiancata - con continuità e massima efficacia - da tutti i dipendenti.

Inoltre, al fine di garantire verso il RPCT un adeguato e continuo supporto formativo, la Società - con cadenza periodica e, comunque, annuale - assicura verso il medesimo RPCT e il relativo personale di supporto la partecipazione a percorsi di formazione mirata e specialistica, di taglio teorico (aggiornamento sulla normativa e la prassi di riferimento) e tecnico-operativo (metodologie per l'implementazione dei modelli di gestione del rischio).

Infine, la Società assicura verso il RPCT le risorse, materiali e umane, di ausilio trasversale al suo operato, e richiama tutto il personale a prestare il fattivo contributo nell'ambito dell'aggiornamento del PTPCT, della cura degli obblighi di pubblicazione, della gestione delle istanze di accesso civico e del monitoraggio sulla corretta e concreta attuazione delle misure introdotte dal presente PTPCT.

5.2.4. *Sostituto del RPCT*

In caso di - temporanea ed improvvisa - assenza le funzioni del RPCT sono assolte dal Dott. Marco Boccadoro.

5.3. **Dirigenti**

Anche in attuazione di quanto previsto dal punto A.2. dell'Allegato 1 al P.N.A. 2013, dal paragrafo 7 della Parte IV del P.N.A. 2019 e dal punto 1.10.2 dell'All.3 del P.N.A. 2022, i Dirigenti e i Responsabili della Società, oltre ad attuare le misure di prevenzione previste dal PTPCT per la rispettiva area di competenza, svolgono le seguenti funzioni:

- a) attività informativa nei confronti del RPCT, del Consiglio di Amministrazione e, ricorrendone i presupposti, dell'Autorità giudiziaria;
- b) partecipano al processo di gestione del rischio, e segnatamente adottano misure gestionali finalizzate alla prevenzione della corruzione;
- c) propongono le misure di prevenzione al RPCT;
- d) assicurano l'osservanza del Codice etico e verificano le ipotesi di violazione;
- e) assicurano il reperimento, l'elaborazione e la corretta pubblicazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai fini dell'alimentazione della Sezione "Società Trasparente" del sito web di SMAT, e in ogni caso, garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dal D.Lgs. 33/2013 (art. 43, co. 3, D. Lgs. 33/2013);
- f) gestiscono, anche nel coordinamento con l'Ufficio all'uopo incaricato e/o con il RPCT, le istanze di accesso civico "generalizzato" di loro competenza (art. 43, co. 4, D.Lgs. 33/2013);
- g) osservano le misure contenute nel PTPCT (art. 1, co. 14, l. 190/2012).

5.4. **Personale aziendale**

Tutti i dipendenti della Società:

- a) partecipano al processo di gestione del rischio;

- b) osservano le misure contenute nel PTPCT (art. 1, comma 14, l. n. 190/2012);
- c) segnalano le situazioni di illecito, anche per il tramite del *whistleblowing*, al RPCT e/o all'Organismo di Vigilanza e/o al Consiglio di Amministrazione;
- d) segnalano personali casi, anche solo potenziali o apparenti, di conflitto di interessi contestualmente astenendosi dall'assumere decisioni o compiere atti in tale stato (art. 6 *bis*, l. n. 241/1990; artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013).

5.5. Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)

SMAT con atto di nomina del 31/07/2023, ha designato la dott.ssa Roberta Sciolotto Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante dell'Azienda, incaricato della compilazione e dell'aggiornamento annuale delle informazioni e dei dati identificativi nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui al d.l. 179/2012.

SEZIONE I

Prevenzione della Corruzione

6. GESTIONE DEL RISCHIO

6.1. Introduzione

Il presente PTPCT è stato elaborato tenendo conto dell'attuale organizzazione aziendale e dell'attività concretamente svolta dalla Società.

La gestione del rischio, coerentemente con le indicazioni diramate dall'A.N.AC. da ultimo con l'all. 1 al P.N.A. 2019, confermate dagli Orientamenti 2022 e dal P.N.A. 2022 ha ripercorso nell'ottica di implementare quanto previsto dal presente Piano allineandolo con le previsioni del MOG 231 della Società, le fasi a seguire ripiolate.



6.2. Analisi del contesto

A tal proposito, si specifica che:

- il **contesto esterno** è relativo alle caratteristiche dell'ambiente nel quale la Società svolge le proprie attività istituzionali, con riferimento a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio;
- il **contesto interno** è relativo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa dell'Azienda, e conduce alla mappatura dei processi aziendali.

6.2.1. Analisi del contesto esterno

SMAT e le sue società controllate esercitano la propria attività nelle rispettive sedi legali e nelle unità locali operative di riferimento per garantire l'erogazione del Servizio Idrico Integrato in 290 Comuni dell'ATO3 Torinese, corrispondenti al 96% dei 303 Comuni totali per 2.189.151 abitanti serviti pari al 99,6% degli abitanti totali.

A partire dal 01/01/2023 SMAT ha acquisito la gestione del ramo acquedotto del Comune di Alpignano e inoltre dal 01/02/2023 la gestione del Servizio Idrico Integrato del Comune di Traves portando a 291 il numero dei comuni serviti ed a 2.189.637 gli abitanti serviti.

Inoltre, attraverso le Società del Gruppo, presenti in altri 60 Comuni della Regione, fornisce tutti o parte dei servizi idrici a un'ulteriore popolazione di

oltre 200.000 abitanti.

Pertanto la principale area territoriale di riferimento è la Regione Piemonte.

In base alle fonti statistiche dell'Istat aggiornate al 1° gennaio 2023¹, non ancora aggiornate per il 2024, nella Regione Piemonte risiedono 4.251.351 abitanti, così suddivisi:

- 2.178.580 femmine;
- 2.072.771 maschi.

La popolazione di origine straniera residente sul territorio regionale è composta da 420.240 residenti, di cui:

- 215.456 femmine;
- 204.784 maschi.

Per l'analisi dei corrispondenti dati si richiama quanto riportato dal medesimo Ente nel rispettivo PTPCT nonché nella pagina dedicata del sito istituzionale "Annuario Statistico Regionale" (reperibile al link <https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/finanza-programmazione-statistica/statistica/numeri-piemonte-annuario-statistico-regionale>), sottolineando in questa sede i dati criminologici indicati.

Come ormai provato da diverse indagini delle forze investigative, anche in Piemonte si deve registrare una presenza criminale e mafiosa di lunga data e secondo le recenti indagini giudiziarie, il nostro territorio oggi sembrerebbe essere quindi di fronte a un fenomeno criminale e mafioso in via di sostanziale mutamento: non più isolato dentro i confini dei traffici illeciti come è avvenuto in passato, ma ormai presente anche nella sfera della società legale.

In attesa della presentazione dell'Indice di percezione della corruzione (CPI) 2023 da parte di Transparency International, prevista per il 30 gennaio 2024 si rinvia all'Indice 2022. L'indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International misura la percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica in numerosi Paesi di tutto il mondo attraverso l'impiego di 13 strumenti di analisi e di sondaggi rivolti ad esperti provenienti dal mondo del business. Il punteggio finale è determinato in base ad una scala che va da 0 (alto livello di corruzione percepita) a 100 (basso livello di corruzione percepita). Il CPI 2022 colloca l'Italia al 41° posto nel mondo su 180 Paesi, con un punteggio di 56 su 100, ancora sotto la media del punteggio europeo (64 su 100).

Il punteggio del nostro Paese è frutto dell'applicazione delle misure normative in tema di prevenzione della corruzione adottate nell'ultimo decennio, compreso il nuovo codice degli appalti che ha portato ad una maggiore trasparenza grazie alla digitalizzazione. .

Una prima indicazione sull'intensità del fenomeno corruttivo a livello regionale può essere ricavata dalle relazioni annuali elaborate dal Ministro dell'Interno – Direzione Investigativa Antimafia e dall'associazione "Libera".

L'infiltrazione mafiosa all'interno del paese è conosciuta e monitorata costantemente, a seguito di quegli elementi che provengono da segnalazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria (di seguito UIF), da interdittive da reati di usura, di estorsione, riciclaggio di denaro, delitti informatici, truffe informatiche e in generale a tutte quelle condotte che possono denotare un pericolo di infiltrazione mafiosa. Per ogni regione sono stati elaborati i dati che rappresentano le percentuali associate alle diverse tipologie di segnalazioni relative al biennio pandemico 2020/2021, raffrontate con il biennio pre-pandemico 2018/2019.

Sono state identificate tre zone con:

- . rischio massimo, dove si è registrato un incremento percentuale tra il 26 e il 100% (zona rossa con 7 regioni);
- . rischio medio, con un incremento percentuale tra l'11 e il 25% (zona arancione con 8 Regioni);
- . rischio moderato, con un incremento percentuale tra l'1 e il 10% (zona gialla con 5 Regioni).

Il Piemonte si colloca in zona arancione,

¹ Fonte: www.demo.istat.it.


In riferimento a variabili di tipo criminologico è meritevole di attenzione quanto riportato sulle specificità provinciali del Piemonte nella Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività svolta e i risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia nel secondo semestre 2022 (<https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/relazioni-semestrali/>).

La perdurante, delicata fase economico e sociale, conseguente alla emergenza pandemica che negli ultimi anni ha riguardato l'intero territorio nazionale, ha determinato anche in Piemonte una certa vulnerabilità sociale e finanziaria. Le ingenti iniezioni di denaro destinate all'Italia dall'Europa, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza varato dal Governo nazionale, potrebbero costituire un singolare fattore d'attrazione per le organizzazioni criminali operanti in Piemonte e Valle d'Aosta, regioni caratterizzate anche dalla presenza di organizzazioni criminali strutturate, prime fra tutte la 'ndrangheta

Con riferimento all'indice della criminalità, fondamentale per un'analisi completa del contesto esterno, si riportano le statistiche dei reati stilate dal «Sole 24 Ore»² per il 2023. La provincia di Torino è collocata al 6° posto tra le città più insicure.

Tra i reati maggiormente denunciati vi sono i delitti contro il patrimonio (ad esempio: furti, danneggiamenti, truffe e frodi informatiche) e i delitti contro la persona (minacce, percosse, lesioni dolose, violenze sessuali).

Indice della criminalità 2023 – Provincia di Torino



² Fonte: <https://lab24.ilsole24ore.com/indice-della-criminalita/torino>

Il trend relativo all'indice della criminalità negli ultimi cinque anni è relativamente costante:

- 2019 5° posto;
- 2020 5° posto;
- 2021 6° posto;
- 2022 3° posto.

In questo contesto - al netto dei rapporti con una utenza molto estesa - i portatori e rappresentanti di interessi esterni alla Società sono principalmente:

- Enti locali del territorio (in particolare, i Comuni) con cui la Società si rapporta in più ambiti e modalità;
- Enti istituzionali;
- Enti e imprese con i quali la Società si rapporta principalmente in termini contrattuali (appaltatori) o convenzionali.

In relazione alle attività svolte dalla Società ed alla tipologia di portatori e rappresentanti di interessi, il contesto esterno può assumere rilevanza ai fini corruttivi per molteplici settori di operatività interna, in particolar modo relativamente ai processi di reclutamento, acquisizione di beni e servizi nonché ai processi autorizzatori.

CONTESTO ESTERNO			
Rischi esterni	Aree di SMAT potenzialmente sottoposte ai rischi esterni	Misure di prevenzione	Responsabile della misura di prevenzione
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Infiltrazioni mafiose nelle procedure di affidamento ed esecuzione di appalti e contratti ▪ Pressioni, variamente espresse, provenienti da soggetti appartenenti alla criminalità ovvero da soggetti appartenenti a <i>lobbies</i> (operatori economici fortemente radicate nel territorio) ▪ Possibili condotte agevolative poste in essere in favore di autori di condotte aventi rilevanza penale ▪ Richieste dell'utenza volte ad ottenere la complicità dei dipendenti della Società per la commissione di reati (es. reati ambientali, riciclaggio, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Consiglio di Amministrazione ▪ Direzione Generale ▪ Tutte le Direzioni che operano in relazione ai servizi core di SMAT 	Segnalazioni alle Autorità competenti in merito ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa o comunque di pressione criminosa Controlli ai sensi del Codice dei contratti (d.lgs. n. 36/2023) Patti di integrità	Consiglio di Amministrazione, previa istruttoria e richiesta del RPCT
		Azioni volte alla diffusione della cultura dell'etica e della legalità nei rapporti esterni con clienti e fornitori: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adeguamento della contrattualistica aziendale ▪ Aggiornamento costante del Codice Etico ▪ Consultazione pubblica del presente Piano e condivisione con gli <i>stakeholders</i> della Società ▪ Canale interno per le segnalazioni whistleblowing, in base al D.lgs. 24/2023, 	RPCT, previo raccordo con l'Organismo di Vigilanza

6.2.2. Analisi del contesto interno

L'analisi del contesto interno si basa sull'approfondimento della struttura organizzativa del singolo Ente e sulla rilevazione ed analisi dei relativi processi organizzativi (c.d. "mappatura dei processi").

Attraverso la mappatura dei processi si individuano e rappresentano le attività dell'Ente al fine di ottenere un perimetro di riferimento per la successiva attività di identificazione e valutazione dei rischi corruttivi ovvero di *maladministration*.

6.2.2.1 SMAT S.p.A. ed il Gruppo

SMAT (Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.) nasce giuridicamente il 1° aprile 2001 dalla fusione tra l'Azienda Acque Metropolitane Torino S.p.A. e l'Azienda Po-Sangone.

L'Azienda Acque Metropolitane Torino nel 1997 era diventata una società per azioni con capitale a partecipazione pubblica e gestiva l'approvvigionamento di acqua potabile di Torino e di altri 36 Comuni dell'area. Il Consorzio Po-Sangone (diventato Azienda Po-Sangone nel 1991) era nato nel 1975 con lo scopo di raccogliere e depurare le acque reflue di Torino e dei Comuni dell'area metropolitana torinese, attraverso la realizzazione dell'impianto di depurazione di Castiglione Torinese e di reti di collettori intercomunali.

Il Servizio Idrico Integrato (SII) costituisce l'attività prevalente di SMAT nel rispetto dei requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la cosiddetta gestione *in house* (cioè quando l'azienda è di totale partecipazione pubblica e realizza almeno l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dagli Enti Pubblici Soci).

SMAT è oggi riconosciuta come azienda *leader* nel settore del Servizio Idrico Integrato. Può vantare uno dei più moderni e avanzati sistemi di prelievo, produzione e distribuzione di acqua potabile, nonché di raccolta e trattamento di acque reflue per usi civili e industriali.

SMAT S.p.A. è la Capogruppo. Svolge la propria attività operativa di core business nella veste di erogatore del servizio idrico dalla captazione alla distribuzione della risorsa idropotabile, al collettamento fognario e alla depurazione finale dei reflui da restituire all'ambiente, nonché di una serie di ulteriori attività connesse al servizio idrico.

La proprietà della Capogruppo SMAT S.p.A. è interamente pubblica.

Le società comprese nell'area di consolidamento sono:

- Risorse Idriche S.p.A. di Torino: società di *engineering* specializzata nella progettualità e direzione lavori connessa al Servizio Idrico, controllata al 91,62%;
- AIDA Ambiente S.r.l. di Pianezza: società operativa nel segmento della depurazione delle acque reflue urbane e nel trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi, controllata al 51%;
- SAP in liquidazione: (partecipata al 47,55%) la società ha completato l'attività di dismissione delle concessioni.

SMAT possiede inoltre partecipazioni in altre imprese:

- S.I.I. S.p.A. - Vercelli (19,99%)
- Nord Ovest Servizi S.p.A.- Torino (10,00%)
- Mondo Acqua S.p.A. - Mondovì (CN) (4,92%)
- Environment Park S.p.A – Torino (3,38%)
- Utility Alliance del Piemonte – Torino (5,565%).

6.2.2.2 Struttura della Azienda

L'attività e la struttura di SMAT sono regolate dalle norme dello Statuto approvato dall'Assemblea dei Soci il 17 gennaio 2000 e modificato dalle Assemblee Straordinarie del 16 settembre 2008, 16 dicembre 2009, 28 giugno 2013 e 6 maggio 2014.

Il Consiglio di Amministrazione si compone di 5 Amministratori, nel rispetto delle disposizioni legislative emanate dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) e s.m.i..

I Consiglieri, eletti dall'Assemblea dei Soci, sono individuati secondo i criteri indicati all'art. 19 dello Statuto, che assegna alla Città di Torino il diritto di designare tre componenti e agli altri Enti Pubblici Territoriali il

diritto di designare i restanti due componenti. Inoltre lo Statuto, all'art. 19, prevede che la nomina del Consiglio di Amministrazione sia effettuata in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno due componenti ⁽³⁾.

Il Collegio Sindacale – CCIRC (Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile), ex art. 24 dello Statuto, si compone di tre Sindaci Effettivi, fra i quali è nominato il Presidente, e due Supplenti. Sindaci e Presidente del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea dei Soci. La nomina del Collegio Sindacale deve essere effettuata in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente ⁽⁴⁾.


La società si è dotata di strumenti che regolano i comportamenti interni ed esterni a supporto del corretto funzionamento delle attività e a garanzia di chi opera all'interno o all'esterno dell'organizzazione, quali: Codice Etico, Modello di Organizzazione e di gestione ex D. Lgs. 231/2001, Regolamenti interni, Sistema di Gestione Integrato per il Sistema Qualità, Sicurezza e Ambiente e sistema di protezione dei dati.

L'organizzazione che coinvolge più di mille dipendenti è regolamentata dal sistema delle deleghe. La sua struttura, riflessa nell'organigramma, garantisce un attendibile grado di separazione delle funzioni.


La rendicontazione dell'operato del management si sviluppa attraverso un sistema informativo incrociato che coinvolge tutti gli organi di governo e di controllo (Presidente, Amministratore Delegato, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Società di Revisione).

Tale sistema si articola in una pluralità di strumenti di natura economico-finanziaria e sociale: Relazioni del Presidente e dell'Amministratore Delegato, Relazioni del Consiglio di Amministrazione, Bilancio Consolidato e Bilancio dell'Esercizio, Bilancio di Sostenibilità – Dichiarazione di carattere non finanziario D.Lgs. 254/2016.

Si riporta di seguito l'organigramma della Società, aggiornato nel mese di aprile 2023:



⁽³⁾ ⁽²⁾ In attuazione dell'art. 3 della Legge 12 luglio 2011 n. 120 e degli artt. 2 e 3 del DPR 30 novembre 2012, n. 251.



6.2.2.3 Emissione Bond

Nell'aprile 2017 si è conclusa con successo l'emissione di un prestito obbligazionario di 135 milioni di euro da parte di SMAT, che non ha richiesto alcuna garanzia da parte dei soci e che non può essere convertito in azioni. I proventi dell'operazione, che rappresenta per SMAT il debutto sul mercato obbligazionario internazionale, verranno utilizzati per finanziare gli investimenti di ampliamento ed ammodernamento delle reti e degli impianti di produzione, distribuzione, raccolta e trattamento acque a favore della Città di Torino e degli altri 288 Comuni Soci di SMAT.

Le obbligazioni assistite da rating BBB emesso da Standard & Poor's, hanno durata settennale (fino al 13/4/2024) ed una cedola dell'1,95% e sono quotate presso il mercato regolamentato della Borsa di Dublino (ISE – Irish Stock Exchange). L'operazione premia il piano industriale di SMAT che garantisce la realizzazione di un significativo piano degli investimenti, senza chiedere garanzia ai Comuni Soci.

Utilizzando il mercato dei capitali ed il forte interesse degli investitori nazionali ed internazionali, SMAT è riuscita nell'intento di ottenere fiducia dal mercato finanziario e concludere il collocamento obbligazionario non convertibile con una cedola che, in considerazione della durata e delle condizioni del prestito, risulta particolarmente conveniente per l'Azienda.

In conseguenza dell'emissione e collocamento del prestito obbligazionario non convertibile presso il mercato regolamentato, SMAT è attratta alla categoria degli Ente di Interesse Pubblico.

L'Assemblea del 29/06/2023 ha deliberato l'estensione della scadenza per un periodo non superiore a 10 anni rinegoziando il tasso a valori di mercato e mantenendo il regime di non convertibilità.

6.2.2.4 Aree di rischio e mappatura dei processi

Attraverso la mappatura dei processi si individuano e rappresentano le attività dell'Ente al fine di ottenere un perimetro di riferimento per la successiva attività di identificazione e valutazione dei rischi corruttivi ovvero di *maladministration*.

La mappatura conduce all'identificazione delle seguenti aree che, in considerazioni delle attività a queste riconducibili, risultano - in varia misura - esposte a rischi corruttivi:

- A) contratti pubblici;
- B) personale;
- C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- D) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- E) incarichi e nomine;
- F) affari legali e contenzioso;
- G) contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici;
- H) promozione dell'immagine e pubblicità;
- I) area gestionale;
- L) area tecnica patrimoniale (controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni).

Sulla base di quanto precede, si è dunque proceduto:

- all'esame dell'attuale organizzazione aziendale;
- all'aggiornamento delle aree di rischio, in coerenza con le indicazioni di A.N.AC.;
- all'aggiornamento della mappatura dei processi aziendali.

Si riportano, a seguire, le risultanze dell'analisi dell'organizzazione e le aree di rischio aggiornate.

6.3 Valutazione del rischio

Nell'ambito della **Fase 2**, sulla base della mappatura dei processi aggiornata, è stata verificata, la validità della valutazione dei rischi, come svolta in occasione delle pregresse programmazioni.

In merito, si ricorda che la valutazione del rischio si articola in 3 sotto fasi:

- 1) **Identificazione dei rischi:** l'identificazione del rischio mira ad individuare gli eventi di natura corruttiva che possono verificarsi in relazione ai processi, o alle fasi dei processi, dell'Azienda. Tale identificazione si traduce nell'indicazione degli "eventi rischiosi" che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi in relazione a ciascun processo e produrre conseguenze sull'Ente. In tale fase sono altresì definiti i c.d. "fattori abilitanti" ovvero le c.d. "cause del rischio", estratti da quelli a seguire riportati:
 - mancanza di misure di trattamento del rischio e o controlli;
 - mancanza di trasparenza;
 - eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
 - esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
 - scarsa responsabilizzazione interna;

- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra vertice (CdA) e amministrazione.

2) **Analisi dei rischi:** l'analisi dei rischi, alla luce di quanto definito dal P.N.A. 2022 e dall'all. 1 al P.N.A. 2019, implica l'attribuzione di un *rating* in relazione alle diverse rischiosità identificate nell'ambito della precedente sub fase, nell'ottica di definire, per ciascun processo, il c.d. "valore complessivo del rischio".

Tale analisi è essenziale al fine di:

- comprendere le cause del verificarsi di eventi corruttivi e, conseguentemente, individuare le migliori modalità per contrastarli;
- definire quali siano gli eventi rischiosi più rilevanti e il livello di esposizione al rischio dei processi.

Nel corso dell'anno 2020, SMAT ha definito una nuova metodologia di analisi del rischio, di tipo propriamente "*qualitativa*", in aderenza alle indicazioni diramate dal citato all. 1 al PNA 2019.

La metodologia adottata si fonda sulle seguenti linee progettuali:

- articolazione dell'analisi del *rischio inerente* (o rischio lordo) e *rischio residuo* (o rischio netto);
- identificazione di **n. 9 indicatori per l'analisi del rischio inerente**, tratti in parte dalle esemplificazioni dell'Autorità, in parte da riflessioni interne volte a semplificare l'applicazione della metodologia e a meglio declinarla al contesto della Società. Si porta, a seguire, lo schema degli indicatori per l'analisi del rischio di cui si è dotata la Società:

ANALISI DEL RISCHIO								
INDICATORE 1	INDICATORE 2	INDICATORE 3	INDICATORE 4	INDICATORE 5	INDICATORE 6	INDICATORE 7	INDICATORE 8	INDICATORE 9
IL PROCESSO PRESENTA PROFILI DI DISCREZIONALITÀ	IL PROCESSO HA RILEVANZA ECONOMICA (DIRETTA O INDIRETTA)	IL PROCESSO NON È TRACCIABILE (IN TUTTO O IN PARTE)	IL PROCESSO NON È SOTTOPOSTO A CONTROLLI O I CONTROLLI RISULTANO NON EFFICACI (IN TUTTO O IN PARTE)	IL PROCESSO È GESTITO SOLAMENTE DA UN UNICO SOGGETTO (IN TUTTO O IN PARTE)	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO SI REGISTRANO, IN PASSATO, EPISODI CORRUTTIVI O COMUNQUE DI MALAMINISTRAZIONI, ACCERTATI DALLA SOCIETÀ (PROCEDIMENTO DISCIPLINARE) O DA AUTORITÀ GIUDIZIARIE (TRIBUNALE)	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO, IN CASO DI AVVERAMENTO DEL RISCHIO, SI REGISTRANO, IN CAPO A SMAT, IMPATTI ECONOMICI NEGATIVI	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO, IN CASO DI AVVERAMENTO DEL RISCHIO, SI REGISTRANO, IN CAPO A SMAT, IMPATTI REPUTAZIONALI NEGATIVI	IN RELAZIONE AL PROCESSO CONSIDERATO, IN CASO DI AVVERAMENTO DEL RISCHIO, SI REGISTRANO, IN CAPO A SMAT, IMPATTI ORGANIZZATIVI NEGATIVI

- **valorizzazione di ciascun indicatore** in termini di rilevanza "*basso*", "*medio*", "*alto*";
- definizione del "**valore complessivo del rischio inerente**" quale media indicativa (*i.e.* non meccanicistica) delle valutazioni qualitative rese in relazione ai singoli indicatori, siccome ispirata al criterio di "prudenzialità" ed aperta possibilità a forme di ponderazioni correttive anche su iniziativa del RPCT;
- valorizzazione non solo dei rischi ma anche della efficacia delle **misure di prevenzione** (*i.e.* a contenimento dei primi) in termini di misura "*migliorabile*", "*adeguata*" e "*molto adeguata*".

Si specifica che la metodologia prevede che le valutazioni siano rese, con cadenza annuale, dai singoli responsabili dei processi considerati (c.d. "*risk self assessment*"), ai quali – in occasione dei percorsi formativi – vengono rappresentati gli strumenti di cui si è dotata la Società per l'esecuzione dell'analisi.

Il RPCT verifica la coerenza e, prima ancora, la correttezza delle valutazioni svolte dai singoli Responsabili intervenendo in caso di incongruità riconoscibili ovvero suggerendo valutazioni maggiormente prudenziali, ove necessario.

Si porta, a seguire, lo schema di insieme della gestione del rischio:

- 3) **Ponderazione dei rischi:** l'attività di ponderazione dei rischi costituisce l'ultima fase del processo di valutazione del rischio e consiste *“nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento”*.

In merito alle risultanze della valutazione del rischio operata si rinvia all'**Allegato n. 1** al presente PTPCT.

6.4 Trattamento del rischio

Nell'ambito della **Fase 3** si è proceduto alla revisione delle misure di prevenzione “generali” e “specifiche”, apportando le necessarie integrazioni in relazione alle più recenti indicazioni di prassi e, in particolare, a quanto previsto dalla Determinazione A.N.AC. n. 1134/2017.

Per ciascuna misura (generale o specifica) è stato indicato:

- il responsabile dell'attuazione della misura;
- lo stato di attuazione della misura (“in essere” / “termine di attuazione”);
- l'indicatore di monitoraggio;
- i valori attesi

6.4.1. Misure generali

Gli ambiti di seguito illustrati costituiscono azioni e misure generali obbligatorie, finalizzate alla prevenzione della corruzione, che la Società è tenuta ad adottare in quanto previste direttamente dalla legge, dal P.N.A. e/o dalla Determinazione A.N.AC. n. 1134/2017.

1) Formazione obbligatoria

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione.

La Società, alla luce di quanto previsto dal P.N.A., provvederà allo svolgimento delle seguenti ulteriori attività:

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Valori attesi
Formazione di livello generale e specifico	Formazione, di livello generale, verso tutti i dipendenti della Società, sui temi dell'etica, dell'integrità (Disciplina anticorruzione e Trasparenza, PTPCT, Codice etico, whistleblowing) e attraverso l'erogazione di percorsi formativi mirati	RPCT (selezione del personale interessato ed individuazione dei docenti)	Entro novembre 2024	Espletamento del percorso formativo Questionario di gradimento del Corso	Impatti attesi: Sensibilizzazione del personale sui temi trattati
Formazione di livello specifico RPCT e funzionari addetti alle aree di rischio	Formazione frontale e/o a distanza, di livello specifico, di taglio teorico, tecnico e pratico, verticalizzata sulla gestione del rischio in base alla rinnovata metodologia		Entro novembre 2024	Test di apprendimento Attestazione di partecipazione	Impatti attesi: Professionalizzazione e aggiornamento del RPCT Maggiore padronanza degli strumenti per l'attuazione del PTPCT

2) Incompatibilità e inconfiribilità di incarichi, nonché casi di delitti contro la P.A.

Il D.Lgs. 39/13, la Determinazione A.N.AC. 8/15 e la successiva Determinazione n. 1134/2017, riportano le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e cariche di componenti degli organi di indirizzo presso le PP.AA. e presso gli Enti privati in controllo pubblico.

La Società, in conformità a quanto previsto dalla suddetta normativa, provvede a far sottoscrivere ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai Dirigenti una apposita dichiarazione relativa alle ipotesi di incompatibilità e inconfiribilità e, successivamente, la pubblica sul proprio sito *web*.

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Valori attesi
Inconfiribilità e Incompatibilità (D.Lgs. 39/2013)	Inserimento delle cause di inconfiribilità e incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli per l'attribuzione degli stessi	RPCT Affari societari	In essere	Adeguamento degli atti di conferimento degli incarichi / interpelli	Impatti attesi: Facilitazione ed efficacia dei controlli
	Aggiornamento degli schemi standard di dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità e incompatibilità, che i soggetti devono rendere all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto		In essere	Aggiornamento dello schema di dichiarazione	Puntualità nella richiesta, raccolta e monitoraggio delle dichiarazioni

3) Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)

In attuazione di quanto previsto dalla L. n. 190/2012 e correlati decreti attuativi nonché della prassi di A.N.AC. (in particolare, le Determinazioni n. 6/2015 e n. 1134/2017), del D.lgs. n.24/2023 e delle corrispondenti Linee Guida A.N.AC. (Delibera n. 311/2023), il 13 luglio 2023 la Società ha approvato la nuova procedura di segnalazioni *whistleblowing*.

I soggetti interessati sono tenuti a segnalare tempestivamente al RPCT qualsiasi notizia relativa alla commissione di reati, fatti illeciti, o comportamenti comunque contrari alle regole di condotta previste dal presente Piano e dalla ulteriore normativa interna, che risultino rilevanti ai fini della normativa anticorruzione e trasparenza.

La Società al fine di facilitare le segnalazioni al RPCT da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni, anche potenziali, oltre ad assicurare la tutela della riservatezza del segnalante nei limiti previsti dalla legge, ha previsto più modalità per l'effettuazione della segnalazione:

- a) in forma scritta:
 - tramite piattaforma crittografata, accessibile dal link indicato sul sito internet della Società <https://societametropolitanaacquetorino.whistleblowing.it/#/> seguendo le istruzioni ivi riportate;
 - mediante mail rpct@smatorino.it;
 - per posta strettamente riservata indirizzata al RPCT SMAT recante la dicitura “Riservata per il RPCT di SMAT”, da spedire al seguente indirizzo: Corso XI Febbraio, 14 10152 Torino
- b) in forma orale, attraverso linea telefonica (recapito telefonico disponibile sul sito all'indirizzo <https://www.smatorino.it/altri-contenuti/>) o su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto, fissato entro un termine ragionevole.

Il RPCT conserva le segnalazioni in via assolutamente riservata, secondo quanto previsto dalla Procedura.

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Valori attesi
Tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblowing)	Attivazione del sistema di whistleblowing ai sensi del d.lgs. n. 24/2023	RPCT	Aggiornata il 13/7/2023	Procedura in essere, diffusa con Ordine di Servizio n 16/2023	Impatti attesi: Sensibilizzazione del personale sull'importanza dell'istituto del whistleblowing Rafforzamento dei controlli "bottom up" Diffusione della cultura della legalità e dell'integrità

4) Codice Etico

Lo strumento del Codice Etico è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le disposizioni in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, di conseguenza, indirizza le attività della Società.

Con l'introduzione da parte del Legislatore di norme specifiche in materia di contrasto della corruzione all'interno della P.A., è sorta la necessità che, negli Enti di diritto privato in controllo pubblico, il Codice Etico sia armonizzato e integrato con le disposizioni dettate dalla normativa anticorruzione.

Dal 2003 SMAT si è dotata di un Codice Etico, che costituisce un essenziale strumento di regolamentazione dei comportamenti interni ed esterni.

Il Codice si fonda sulla convinzione che il comportamento della Direzione debba rispondere a un vero e proprio stile condiviso di supporto al corretto funzionamento e allo sviluppo della Società.

La più importante garanzia nei confronti dei Soci e degli altri portatori d'interesse deriva infatti dall'integrità e dai valori etici delle persone che operano nell'organizzazione e di coloro che amministrano ed effettuano il monitoraggio e i controlli.

Al personale è stata fornita ampia informazione in merito al Codice Etico aziendale. L'ultimo aggiornamento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5 maggio 2022 è stata distribuito a tutti i dipendenti, mediante il portale dei dipendenti, con comunicato del 22/06/2023, in cui è stato ribadito a tutti i destinatari che sono tenuti ad uniformare il proprio comportamento alle regole ed ai principi etici aziendali esposti nel Codice Etico, che si basano sui concetti di lealtà, serietà, onestà, competenza, trasparenza e rispetto delle normative vigenti.

Il Codice Etico è disponibile sul sito aziendale www.smatorino.it.

In considerazione di quanto sopra, la Società - con adempimenti a cura del RPCT – provvederà, anche nel raccordo con l'Organismo di Vigilanza, e ove necessario, all'aggiornamento del Codice Etico.

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Valori attesi
Codice Etico	Aggiornamento del Codice Etico	RPCT	Contestualmente all'aggiornamento del MOG 231	Adozione del Codice Etico	Impatti attesi: Diffusione della cultura della legalità e dell'integrità

5) Astensione in caso di conflitto di interesse

L'art. 1, comma 41, della l. n. 190/2012 ha introdotto l'art. 6-bis della l. n. 241 del 1990, il quale ha imposto una particolare attenzione da parte dei responsabili del procedimento sulle situazioni di conflitto di interesse.

La norma contiene due prescrizioni:

- è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale e i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

L'obbligo di astensione in presenza di specifiche ipotesi di conflitto di interessi è stato recepito dall'art. 16 del d.lgs. n. 36/2023 (cd. "Nuovo Codice dei contratti pubblici"), che rappresenta un importante riferimento per coloro che operano nell'Ufficio Acquisti. Le regole appena esposte possono trovare applicazione anche nei confronti delle società a controllo pubblico, quando soggette al Codice. In tal senso, al fine di ottemperare a tali disposizioni normative, nell'ambito del Codice Etico della Società è presente un'apposita disciplina relativa all'astensione e alla segnalazione dei conflitti di interessi

Ulteriori iniziative sono assunte in relazione agli affidamenti nell'ottica di conformare l'operato della Società a quanto previsto dalle Linee Guida n. 15 e dalle ulteriori indicazioni dell'Autorità sul punto.

Inoltre la Società ai fini della sensibilizzazione di tutto il personale e dei collaboratori / consulenti esterni assicura messa a disposizione, di format per la comunicazione del conflitto di interessi nonché la trattazione di casi concreti in occasione dei percorsi di formazione.

Tanto premesso, la società ha implementato i modelli da utilizzare nell'ambito dei processi di affidamento di lavori, servizi e forniture, in relazione ai vari soggetti che intervengono nell'ambito del ciclo di vita dell'affidamento, e secondo le indicazioni operative di cui alle Linee Guida A.N.AC. n. 15 e del P.N.A. 2022.

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Valori attesi
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Verifica di aggiornamento periodica e comunque in occasione di ogni nomina di un responsabile del procedimento	RPCT e Servizi coinvolti	In occasione di ogni affidamento	Dichiarazione resa dall'interessato	Impatti attesi: Sensibilizzazione del personale sul "conflitto di interessi" Rafforzamento dei controlli

6) Attestazione agli effetti art. 53, comma 16 ter D.lgs. 165/2001 (pantouflage/revolving doors)

Per il P.N.A. 2022, per quanto riguarda il pantouflage, ossia "il divieto per i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri", è volto anche a "ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione l'opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio". L'istituto mira, pertanto, "ad evitare che determinate posizioni lavorative, subordinate o autonome, possano essere anche solo astrattamente fonti di possibili fenomeni corruttivi [...], limitando per un tempo ragionevole, secondo la scelta insindacabile del legislatore, l'autonomia negoziale del lavoratore dopo la cessazione del rapporto di lavoro".

Secondo quanto previsto dal P.N.A. e, in particolare, dall'art. 21 del d.lgs. 39/2013 sull'individuazione dei dipendenti destinatari del divieto di pantouflage:

- le società in controllo pubblico adottano, anzitutto, le misure necessarie a evitare l'**assunzione** di dipendenti pubblici (*i.e.* provenienti da Pubbliche Amministrazioni propriamente intese) che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse (*pantouflage / revolving doors in ingresso*);
- negli enti di diritto privato in controllo pubblico, regolati o finanziati, definiti dal d.lgs. 39/2013, sono sottoposti al divieto di *pantouflage in uscita* gli amministratori e i direttori generali, in quanto muniti di poteri gestionali;
- non è consentita una estensione del divieto ai dipendenti, attesa la formulazione letterale del citato art. 21 che fa riferimento solo ai titolari di uno degli incarichi considerati dal d.lgs. 39/2013;
- il divieto di pantouflage non si estende ai dirigenti ordinari. Al riguardo, si rammenta che nelle linee guida di cui alla delibera n. 1134/2017, con riferimento alle società in controllo e agli obblighi previsti all'art. 14 del d.lgs. 33/2013, è stata operata una distinzione fra i direttori generali, dotati di poteri decisionali e di gestione, e la dirigenza ordinaria, che, salvo casi particolari, non risulta destinataria di autonomi poteri di amministrazione e gestione. Coerentemente a tale indicazione, i dirigenti ordinari sono esclusi dall'applicazione dell'art. 53, co.16-ter, del d.lgs. 165/2001, a meno che, in base a statuto o a specifiche deleghe, siano stati loro attribuiti specifici poteri autoritativi o negoziali;
- il PNA 2022 chiarisce che dai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione sono esclusi gli enti *in house* della pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente pubblico, in quanto in tal caso l'attribuzione dell'incarico di destinazione nella società controllata avviene nell'interesse della amministrazione controllante e determina l'assenza del rischio di strumentalizzazione dei pubblici poteri per finalità privatistiche;
- l'ANAC ha, infine, evidenziato l'insussistenza di pantouflage anche quando l'ente privato di destinazione sia stato costituito successivamente alla cessazione del rapporto di pubblico impiego del dipendente purché non si presentino profili di continuità con enti già esistenti.

In conseguenza di quanto sopra, la Società richiede ai soggetti titolari dei poteri in questione (poteri autoritativi o negoziali) di rendere apposita dichiarazione agli effetti dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Valori attesi
Divieto Assunzione e conferimento incarichi professionali di Amministratori e Direttore Generale	Adozione del DGUE / Format per la declaratoria della clausola in sede di affidamento di lavori, servizi e forniture Adeguamento atti di conferimento di incarico e contratto di lavoro Adozione di un format di dichiarazione per il pantouflage <i>in uscita</i>	Servizio Risorse Umane Servizio Affari societari	In essere	Risultanze dell'audit campionario del RPCT sull'aggiornamento degli atti standard	Impatti attesi: Rafforzamento dei controlli

7) Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Uno degli obiettivi strategici principali dell'azione di prevenzione della corruzione è costituito dal rilievo dei fatti di cattiva amministrazione e dei fenomeni corruttivi, rispetto al quale assumono particolare rilevanza le azioni di sensibilizzazione verso l'utenza e i cittadini.

Una prima azione in tal senso, in particolare, consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e alle connesse misure.

Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di fiducia nei rapporti con i cittadini, gli utenti e le imprese, alimentata dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, la Società provvederà - con adempimenti a cura del RPCT - a evidenziare sul proprio sito *web* le specifiche modalità di comunicazione da parte dei portatori di interesse e dei rappresentanti delle categorie di utenti e di cittadini rispetto all'azione della Società medesima.

La Società provvederà altresì alla pubblicazione sul proprio sito web del PTPCT e dei relativi aggiornamenti.

Fermo restando quanto sopra, occorre ricordare che l'Azienda ha costruito nel tempo una serie di processi che permettono al più alto organo di governo di ascoltare le istanze che provengono dagli stakeholder.

Relativamente a clienti e cittadini, sono attivi tutti i ruoli e le procedure descritti in più parti e che qui ricordiamo brevemente: le procedure di reclamo garantite dalla Carta dei Servizi, i ruoli deputati all'accoglienza e all'ascolto con le relative procedure di informazione interna che, a seconda dei temi e dei problemi, risalgono i canali gerarchici. Un altro livello di ascolto è costituito dal Garante dell'Utente, che supporta e tutela l'utente in forma autonoma ed indipendente rispetto alle altre strutture dell'azienda e può rappresentare casi fino al più alto organo di governo. In caso di insoddisfazione dei canali ordinari, lo *stakeholder* può sempre chiedere un appuntamento agli organi di *governance*.

I Sindaci e gli Azionisti in genere hanno i canali periodici rappresentati dall'Assemblea dei Soci e, ovviamente, anche in questo caso, possono chiedere un appuntamento agli organi di *governance*.

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Valori attesi
Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	Consultazione pubblica del Piano Apertura di canali per la disamina dei reclami dell'utenza aventi rilevanza ai sensi della l. n. 190/2012	RPCT	In essere	Adozione della procedura	Impatti attesi: Diffusione della cultura della legalità e dell'integrità

8) Informatizzazione dei processi

Come previsto dal P.N.A. 2019, tale misura dovrebbe consentire, per tutte le attività della Società, la tracciabilità dei processi con l'individuazione delle responsabilità per ciascuna fase.

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Valori attesi
Informatizzazione dei processi	Verifica di eventuali azioni di informatizzazione da attuare	CdA / AD / IT / RPCT (per coordinamento)	Entro dicembre 2024/2026	Identificazione dei processi di trasformazione digitale	Impatti attesi: Semplificazione e tracciabilità dell'attività svolta

9) Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti

Tale misura consente l'apertura della Società verso l'esterno e, di conseguenza, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza.

Attraverso le pubblicazioni nella sezione del sito web "Società Trasparente", la Società ha provveduto a rendere facilmente accessibili e riutilizzabili le informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/13, nonché a rendere disponibile il presente Piano.

A tal fine la Società provvede a mettere a disposizione la posta elettronica certificata quale strumento per l'esercizio del diritto di accesso da parte dei soggetti interessati, dandone evidenza in apposita sezione del proprio sito *web*.

Inoltre, la Società assicura un canale telematico riservato e differenziato per consentire a soggetti esterni di effettuare la comunicazione da e verso il RPCT. In tal senso, è attivato uno specifico *account* di posta elettronica, deputato all'acquisizione di eventuali segnalazioni da parte di cittadini, utenti e portatori di interessi diffusi.

Le informazioni per consentire le comunicazioni/segnalazioni da parte di soggetti esterni vengono fornite tramite il sito internet della Società. La gestione della segnalazione è a carico del RPCT.

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Valori attesi
Accesso telematico e riutilizzo di dati, documenti e procedimenti	Messa a disposizione di indirizzo dedicato per l'accesso	Ufficio Legale	In essere	Presenza di informativa e indirizzo mail sul sito	Impatti attesi: Favorire il costante dialogo con l'utenza interessata

10) Flussi informativi nei confronti del RPCT

Come sopra anticipato, ai fini dell'adempimento delle rispettive funzioni in materia di anticorruzione e trasparenza, il RPCT si avvale del supporto e della collaborazione di tutto il personale aziendale.

In particolare, ferma restando l'attività di monitoraggio continuo direttamente operata dal RPCT, i responsabili della Società dovranno segnalare tempestivamente, per iscritto, eventuali disfunzioni ovvero irregolarità riscontrate.

Ove richiesto, ai fini della predisposizione della relazione di fine anno e dell'aggiornamento del presente Piano, tali soggetti sono altresì tenuti a trasmettere, all'indirizzo *e-mail* del RPCT, entro il **30 novembre** di ogni anno, una relazione dettagliata in merito all'attività di monitoraggio svolta nell'ultimo anno, affinché il RPCT possa fare riferimento ad ulteriori elementi e riscontri sull'intera organizzazione e sulle attività della Società.

Il RPCT ha facoltà di richiedere, in ogni momento, chiarimenti - per iscritto o verbalmente - a tutti i dipendenti relativamente a comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa e prassi vigente.

Resta salva la possibilità, per il RPCT, di programmare sessioni di coordinamento annuali, al fine di interloquire direttamente con ciascun dipendente.

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Valori attesi
Reporting nei confronti del RPCT	Relazione di sintesi dei Responsabili degli uffici	RPCT	Entro il 30 novembre di ogni anno	Relazione agli atti dell'ufficio del RPCT	Impatti attesi: Raccordo costante tra il RPCT e i responsabili delle strutture (sistema rete)

11) Adeguata gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati

La Società garantisce un'adeguata gestione delle proprie risorse umane e finanziarie attraverso la previsione e/o il miglioramento delle seguenti attività:

- separazione delle funzioni, dei ruoli e delle responsabilità;
- formalizzazione delle fasi dei diversi processi;
- tracciabilità degli atti adottati nell'ambito dei vari processi;

- tracciabilità dei flussi finanziari;
- trasparenza, completezza e veridicità della rendicontazione;
- puntuale definizione dei poteri e delle deleghe;
- rotazione degli incarichi, laddove possibile, in base all'organizzazione interna, e funzionale allo svolgimento dell'attività statutaria e al perseguimento dei correlati obiettivi;
- ricognizione e aggiornamento delle procedure esistenti.

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Valori attesi
Gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati	Adeguamento dell'organizzazione della Società ai principi sopra enucleati.	CdA / AD / Uffici competenti / RPCT (per coordinamento)	In essere	Regolamento di organizzazione, procedure interne, MOG 231, e PTPCT	Impatti attesi: Valorizzazione dei principi di buona organizzazione e <i>Risk Management</i>

12) Rotazione (o misure alternative) “Segregazione delle funzioni”

12.1) Rotazione ordinaria propria

Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti.

In merito alla misura, si evidenzia che SMAT attua già da diversi anni **la rotazione del Dirigente Servizio Acquisti/Appalti** con periodicità triennale. La Società sta altresì valutando la fattibilità di una rotazione dei responsabili dei centri operativi.

La Società - nell'ambito del processo di aggiornamento/adequamento di deleghe, ruoli e responsabilità – provvede ad individuare e attuare misure che, da un lato, risultino idonee a prevenire fenomeni corruttivi, dall'altro, consentano di non disperdere competenze professionali specialistiche, difficilmente duplicabili, quali la cd. “**segregazione delle funzioni**”, che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.

12.2) Rotazione straordinaria

Con **Delibera n. 215 del 26 marzo 2019**, recante “*Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001*”, l'A.N.AC. è intervenuta, con indicazioni confermate dal P.N.A. 2019, in tema di rotazione straordinaria del personale.

Nella Delibera richiamata sono chiariti i termini delle due principali forme di rotazione straordinaria relative alle società in controllo pubblico (quale è SMAT),, ossia:

- (i) rotazione straordinaria ex art. art. 3, comma 1, della l. n. 97/2001 (c.d. **trasferimento obbligatorio**)⁵, misura obbligatoria - a tutti gli effetti, per le società in controllo pubblico, siccome “*enti a prevalente partecipazione pubblica*”;

5

L'art. 3, co. 1, della Legge 27 marzo 2001, n. 97, recante “*Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*”, stabilisce che “*quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava*

- (ii) rotazione straordinaria (strettamente intesa) ex art. 16, comma 1, lett. 1-quater, del D.Lgs. n. 165/2001, misura raccomandata dall'A.N.AC. ma non obbligatoria per le società in controllo pubblico.

12.2.a) il trasferimento obbligatorio

Coerentemente a quanto previsto dalla Delibera A.N.AC. menzionata, con riferimento alle **conseguenze del procedimento penale sul sottostante rapporto di lavoro del dipendente di SMAT**, in relazione ai delitti previsti dagli artt. 314, comma 1, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320, cod. pen. e dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, ove concretamente integrabili, si prevede che:

- a) **in caso di rinvio a giudizio**, per i reati previsti dal citato art. 3, la Società trasferisce il dipendente ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza; tuttavia, in caso di impossibilità (in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi), il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento;
- b) **in caso di condanna non definitiva**, il dipendente è sospeso dal servizio (ai sensi dell'art. 4);
- c) **in caso di sentenza penale irrevocabile di condanna**, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere disposta a seguito di procedimento disciplinare (ai sensi dell'art. 5).

Si precisa che, secondo la Delibera richiamata, come confermata dal P.N.A. 2019, il trasferimento di ufficio conseguente a rinvio a giudizio e la sospensione dal servizio in caso di condanna non definitiva, **non hanno natura sanzionatoria**, ma sono misure amministrative, sia pure obbligatorie, a protezione dell'immagine di imparzialità della Società, diversamente dalla disposta **estinzione del rapporto di lavoro**, la quale ha carattere di pena accessoria.

Si precisa altresì che l'elencazione dei reati per i quali è prevista la prima forma di rotazione ha carattere tassativo.

A prescindere dai flussi informativi tra l'Autorità giudiziaria e la Società è fatto obbligo a ciascun componente dell'organo di amministrazione e degli organismi di controllo e a tutti i dipendenti della Società, di comunicare l'**avvio di un procedimento penale nei loro confronti** in relazione ai delitti soprarichiamati, a decorrere dal rinvio a giudizio. In tal senso è stato adeguato il Codice Etico aziendale approvato dal C.d.A. del 5 maggio 2022. La violazione di tale norma costituisce, oltre che violazione del presente Piano, grave illecito disciplinare.

La misura del trasferimento obbligatorio si applica nei confronti di tutto il personale dipendente di SMAT e, comunque, a tutti coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori co.co.co, stagisti, tirocinanti, assegnisti di ricerca, laureandi, studenti, etc.).

12.2.b) La rotazione straordinaria

Non essendo applicabile obbligatoriamente per i soggetti esclusi dall'applicazione diretta del d.lgs. 165/2001, tra cui rientrano gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, si ritiene che il provvedimento motivato, **con il quale l'amministrazione valuta se applicare la misura, debba essere adottato** obbligatoriamente nelle amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165) e **solo facoltativamente negli altri enti del settore pubblico** (enti pubblici economici e **enti di diritto privato in controllo pubblico**). In entrambi i casi l'ente deve agire immediatamente dopo avere avuto la notizia dell'avvio del procedimento penale.

In ragione di quanto precede, SMAT- ferma restando la piena applicazione della misura del trasferimento obbligatorio di cui al D.Lgs. 97/2001 - valuterà se, acquisita la notizia della avvenuta iscrizione del dipendente

servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza”.

nel registro di cui all'art. 335, c.p.p., procedere o meno all'adozione del provvedimento motivato onde stabilire se applicare ed in che termini la rotazione di cui al D.Lgs. 165/2001 (i.e. rotazione straordinaria in senso stretto).

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Valori attesi
Rotazione (ordinaria e straordinaria)	Rotazione ordinaria / Segregazione delle funzioni	RPCT	In sede di progettazione delle procedure aziendali dovrà essere considerato il profilo della segregazione delle funzioni	Risultanze della procedura adottata, conferente al principio di segregazione delle funzioni	Impatti attesi: Contenimento del rischio di eccessive concentrazioni di potere in capo ad un unico soggetto
	Rotazione straordinaria	Direttore generale	Ad evento	Adozione del provvedimento	

13) Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.

Ai sensi dell'art. 35-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dalla l. 190/2012, "Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari".

In attuazione di quanto previsto dalla disposizione sopra richiamata, i componenti di commissioni richiamate e i relativi segretari rendono apposita dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nella quale attestano l'inesistenza di condanna per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale, oltre all'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi o di cause di astensione.

Le dichiarazioni sono oggetto di controllo, a campione o, in caso di ragionevole dubbio, mirato ad opera da parte del RPCT e dei Servizi cui competono i processi di (i) accesso o la selezione a pubblici impieghi (ii) affidamento di lavori, servizi e forniture (iii) concessione o erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici, in quanto tali responsabili dell'attuazione della misura, come sotto indicati.

In particolare, nell'ambito dei processi di affidamento, e salvo quanto previsto dal D.Lgs. n36/2023, l'Ente nomina i componenti delle Commissioni giudicatrici delle procedure di gara da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto del principio della rotazione dei soggetti esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, e previa dichiarazione in ordine alle cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa e, comunque, assenza di conflitto di interessi.

I Responsabili dell'attuazione della misura, come sotto indicati, informano tempestivamente il RPCT di ogni violazione riscontrata.

In esecuzione delle proprie funzioni di monitoraggio, il RPCT potrà chiedere report periodici circa l'acquisizione e il controllo delle suddette dichiarazioni.

Misura	Azioni	Responsabile dell'attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Valori attesi
Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.	Acquisizione delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001 / Assenza di conflitto di interessi o ulteriori cause di astensione	Tutti i Responsabili dei Servizi deputati alla gestione dei processi sopra individuati	Puntuale	Presenza delle dichiarazioni di ogni componente della commissione / segretario	Impatti attesi: Rafforzamento dei controlli
	Controlli sulle dichiarazioni		A campione,	Risultanze di audit campionari sull'aggiornamento degli atti standard	
	Flussi informativi verso il RPCT	Soggetti sopra indicati	Ad evento, tempestivo	Flussi informativi verso il RPCT relativo alle irregolarità riscontrate	

14) Misure antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (D.Lgs. n. 231/2007)

Le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare, sono disciplinate all'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007 (*"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"*).

In tema, è altresì intervenuto il provvedimento della Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia del 23 aprile 2018, recante le *"Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni"*.

La definizione di "Pubblica Amministrazione" tenuta agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 231/2007 comprende le società a prevalente partecipazione pubblica, quale è SMAT.

In relazione a tali misure, il P.N.A. 2022, con specifico riferimento alle linee di finanziamento PNRR / PNC, tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento UE 2021/241, ha precisato che:

- *"Tali presidi, al pari di quelli anticorruzione, sono da intendersi come strumento di creazione di valore pubblico, essendo volti a fronteggiare il rischio che l'amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali. Nell'attuale momento storico, l'apparato antiriciclaggio, come quello anticorruzione, può dare un contributo fondamentale alla prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale nell'impiego dei fondi rivenienti dal PNRR, consentendo la tempestiva individuazione di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare ed evitando che le stesse finiscano per alimentare l'economia illegale";*
- *"[...] se rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007 [...]", le Amministrazioni "[...] sono tenute all'ottemperanza degli obblighi antiriciclaggio descritti dal decreto medesimo, valorizzando il più possibile il coordinamento con le misure anticorruzione, in modo da realizzare i più volte citati obiettivi di semplificazione e razionalizzazione dei controlli pubblici previsti dalla legislazione vigente".*
- *"Anche il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, nel rivedere di recente la Raccomandazione n. 24, ha fatto espresso riferimento alla necessità per gli Stati di assicurare la disponibilità di informazioni sul titolare effettivo nell'ambito degli appalti pubblici". "In attuazione della V direttiva*

europa antiriciclaggio è stata istituita un'apposita sezione del Registro delle Imprese al cui interno devono confluire le informazioni relative alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e istituti giuridici affini. Gli obblighi sul titolare effettivo previsti in relazione alle spese PNRR si applicheranno a tutti i contratti pubblici una volta istituita la sopra citata sezione del Registro delle Imprese. Le regole in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva sono dettate dal D.M. 11 marzo 2022, n. 55”.

In base a quanto precede, e limitatamente alle previsioni normative e di prassi in concreto applicabili, la Società ha identificato gli appalti della Società interessati da linee di intervento PNRR / PNC, nell’ottica di curare la verifica in merito alla titolarità effettiva delle imprese che partecipano alle procedure di affidamento in questione.

Misura	Azioni	Responsabile dell’attuazione	Tempistica di attuazione	Indicatore di monitoraggio	Valori attesi
Misure antiriciclaggio PNRR	Verifica della “titolarità effettiva” agli effetti della disciplina in materia di PNRR / PNC, nei limiti di concreta applicazione, ed in relazione agli appalti inerenti	RPCT / Ufficio Legale	In essere	Adeguamento format	Impatti attesi: Sensibilizzazione degli operatori economici Adeguamento alle misure PNRR / PNC Rafforzamento dei controlli nell’ambito delle procedure di affidamento

6.4.2 Misure specifiche

Il MOG 231 di SMAT S.p.A. e il processo di integrazione dei sistemi di controllo interno

La Società da anni si è dotata di un MOG 231 nell’ambito del quale sono compendiate una serie di azioni, procedure e protocolli utili a prevenire non solo la commissione di reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/01 ma altresì gli specifici rischi corruttivi considerati dalla l. n. 190/2012 e dalla correlata prassi attuativa. Per la trattazione delle misure specifiche 231/190, si rinvia alle parti speciali del presente Documento.

Il sistema preventivo della Società si basa, in altri termini, sulla sinergica attuazione delle misure contenute nel Modello 231 e nel presente Piano.

Segnatamente, l’esperienza di SMAT in tema di responsabilità amministrativa ha visto la nomina dell’Organismo di Vigilanza (OdV) monocratico già nel 2003 con la conseguente adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo⁽⁶⁾.

Nel 2011 SMAT ha nominato un OdV collegiale, attribuendo nuovamente allo stesso adeguate risorse finanziarie per lo svolgimento dei propri compiti.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione degli illeciti amministrativi costituisce, congiuntamente al Codice Etico, alla procedura whistleblowing e ad altri elementi della governance societaria (assoggettamento a revisione legale, internal auditing, certificazione del Sistema di Gestione Integrato per il sistema Qualità 9001:2015, Sicurezza 45001:2018, e Ambiente 14001:2015), un efficace strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i soggetti che operano per conto di SMAT, affinché nell’espletamento delle loro attività adottino comportamenti ispirati all’etica della responsabilità e conformi alle disposizioni di legge.

⁽⁶⁾ In ottemperanza al D.lgs. 231/2001.

Il Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 ed il Codice Etico sono stati implementati con le modifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione del 7 marzo 2018, in particolare in seguito all'introduzione dei reati presupposto: l'intermediazione illecita⁽⁷⁾ e le modifiche alla corruzione nel settore privato⁽⁸⁾. Successive variazioni legislative ed aziendali (introduzione reato di razzismo - xenofobia e *whistleblowing*; quotazione Idrobond sul mercato regolamentato con riferimento al reato presupposto sull'abuso di mercato) hanno comportato l'adeguamento del Modello e del Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26.11.2019, nonché l'aggiornamento delle procedure in essere.

Il Modello e il Codice Etico sono stati aggiornati dal Consiglio di Amministrazione del 5 maggio 2022 in seguito a:

- introduzione del reato di traffico di influenze illecite sulla novazione degli artt. 25 e 25 ter del D.lgs. 231/2001 alla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 (cd "spazza corrotti");
- previsione dei reati tributari, indicati dall'art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001, introdotto dalla Legge n. 157 del 19.12.2019 di conversione del DL 26.10.2019 v. 124 (cd. Decreto fiscale);
- ulteriori novazioni introdotte dal D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, attuativo della Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), in materia di contrasto alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, per le quali si presenta apposita informativa;
- attuazione del progetto aziendale di certificazione integrata e adozione di misure straordinarie in seguito all'emergenza sanitaria, in modo particolare con riferimento alle Parti Speciali in materia di sicurezza e ambiente.

Sulla base del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico aggiornati, l'OdV svolge la sua attività di monitoraggio, aggiornamento e informazione. In particolare:

- il monitoraggio e l'attuazione del Modello in linea con i programmi di conformità approvati dal Consiglio di Amministrazione e redatti per ciascuna procedura sottostante i processi "sensibili" individuati dal Modello, al fine di prevenire reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della Società;
- l'informativa a tutti i dirigenti e dipendenti coinvolti in attività soggette a rischio commissione dei reati presupposto, per diffondere gli aggiornamenti sui nuovi reati stessi ex D.lgs. 231/2001, sulle finalità e sul contenuto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato.

In generale tutti i soggetti sopra indicati sono informati del sistema disciplinare adottato in caso di violazione del Modello, nonché delle modalità di segnalazione delle violazioni dei contenuti del Codice Etico o delle procedure interne.

È istituita un'apposita linea di comunicazione riservata nei confronti dell'OdV.

Con riferimento all'informativa ai collaboratori esterni e ai partner, i contratti di acquisto e gli ordini sono stati adeguati con specifica richiesta di accettazione e impegno all'applicazione dei principi etici contenuti nel Codice.

Ebbene, la Società provvede ad assicurare il costante coordinamento tra i controlli facenti capo ai due sistemi (231 e 190) e, dunque, tra il RPCT e l'OdV, con particolare riguardo ai flussi informativi e alle eventuali azioni strategiche da assumere in via condivisa.

Inoltre, la Società - in occasione dell'aggiornamento periodico del presente PTPCT – procederà ad ottimizzare le prescrizioni contenute nel Modello 231 in materia di prevenzione dei reati contro la P.A. con le misure contenute nel PTPCT medesimo, sempre nell'ottica di fare in modo che le attività del RPCT siano espletate in stretto coordinamento con l'OdV.

Per la ricognizione delle misure specifiche in essere presso la Società si rinvia all'Allegato 1 al presente Piano e, comunque, alla Parte Speciale del Modello 231.

⁽⁷⁾ In vigore dal 4 novembre 2016, ex Legge 199/2016 che ha modificato l'art. 25-septies del D.lgs. 231/01.

⁽⁸⁾ In vigore dal 14 aprile 2017 ex D.lgs. 38/2017 (art. 25-ter del D.lgs. 231/01).

Sezione II Trasparenza

7 TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

7.1 Principi e linee direttrici di SMAT

La Società - ferme restando le considerazioni svolte nelle precedenti programmazioni relativamente al perimetro dei dati da pubblicare nel **bilanciamento con ulteriori beni da tutelare (salute, sicurezza, ordine pubblico, etc.)** - condivide e assicura la trasparenza della propria organizzazione e attività, intesa quale accessibilità totale dei dati e documenti detenuti, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Si ritiene pertanto opportuno adottare alcune precauzioni finalizzate alla salvaguardia della salute e della sicurezza dei cittadini nonché alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, non pubblicando sul sito istituzionale aziendale informazioni in merito agli affidamenti di lavori, forniture e servizi, relativi alle seguenti categorie:

- Servizi di vigilanza e guardiania;
- Servizi di pulizia degli ambienti civili e industriali e di facchinaggio;
- Servizi di manutenzione estintori e impianti antiincendio ubicati negli impianti;
- Servizi di manutenzione pozzi acquedotto e impianti di potabilizzazione;
- Servizi di fornitura e trasporto di disinfettante per acqua potabile;
- Servizi di manutenzione mezzi di sollevamento (gru a ponte, paranchi, gru a bandiera ecc.);
- Servizi di manutenzione impianti termici e condizionamento;
- Servizi di manutenzione aree verdi (aree di salvaguardia dei pozzi e delle sorgenti di acqua potabile);
- Servizi di manutenzione strumenti di controllo on line della qualità dell'acqua potabile erogata (torbidimetri, clororesiduometri, pHmetri ecc.);
- Servizi di disinfestazione, derattizzazione e igienizzazione aree e impianti;
- Servizi di raccolta e smaltimento rifiuti;
- Servizi informativi territoriali di cartografia;
- Servizi per l'implementazione dei sistemi di telecontrollo, telesorveglianza e controllo degli accessi;
- Servizi di fornitura della connettività dei dati;
- Servizi di manutenzione e implementazione reti informatiche speciali.

Le suddette tipologie di affidamento, si riferiscono a servizi di carattere manutentivo e/o accessorio nei quali gli operatori delle attività delle imprese vengono a conoscenza e utilizzano quotidianamente informazioni circa l'ubicazione e la funzione degli impianti e dei centri operativi per la produzione e l'erogazione dell'acqua potabile, in quanto il personale delle imprese esterne di servizio per queste attività ha accesso quotidiano in maniera anche autonoma agli impianti, ai centri operativi ed alle sedi oppure gli operatori delle imprese, oltre ad essere a conoscenza dell'ubicazione e delle caratteristiche dei siti, e ad averne accesso, operano direttamente su sistemi di controllo e automazione delle macchine e dei processi di potabilizzazione e distribuzione dell'acqua potabile nonché sui sistemi di telecomando e trasmissione dei dati di funzionamento.

La Società assicura l'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul proprio sito istituzionale - Sezione "Società Trasparente" - nonché piena operatività all'istituto dell'accesso civico di cui all'art. 5 e ss., D.Lgs. n. 33/2013, e segnatamente:

- la tempestiva, esaustiva e corretta pubblicazione di tutti i dati indicati dal legislatore sul proprio sito istituzionale, anche sotto il profilo del formato da utilizzare e delle disposizioni in merito al riutilizzo;
- la piena accessibilità ai dati aziendali nei limiti di quanto previsto dalla legge;
- la promozione della trasparenza quale principale misura di contrasto ai fenomeni corruttivi;
- il costante adeguamento dei propri sistemi alle sopravvenute modifiche normative e di prassi.

7.2 La Sezione del sito istituzionale di SMAT S.p.A. "Società Trasparente"

La sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale di SMAT è in continuo aggiornamento, ed è attualmente oggetto di interventi di implementazione al fine di dare compiuta attuazione alle innovazioni introdotte alla Determinazione A.N.AC. n. 1134/17 dall'Allegato 9 del PNA 2022 e dalla Delibera 264 del 20 giugno 2023, come modificata ed aggiornata dalla Delibera 601 del 19 dicembre 2023, con riferimento agli atti, alle informazioni e ai dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici oggetto di trasparenza.

La Società ha istituito una apposita sezione, sul proprio sito web, denominata "Società Trasparente" articolata secondo quanto previsto dall'allegato 1 della Determinazione n. 1134/2017 e successive modifiche.

7.3 Articolazione delle responsabilità in tema di trasparenza

Nell'**Allegato 2** al presente PTPCT sono indicati i soggetti sui quali gravano gli obblighi di elaborazione e pubblicazione dei singoli dati, documenti o informazioni oggetto di pubblicazione obbligatori agli effetti della citata Determinazione A.N.AC. n. 1134/2017 e successive modifiche.

Il personale afferente ai vari Uffici/Servizi, ciascuno per la propria area di competenza, supporta i Responsabili relativamente a:

- 1) raccolta ed elaborazione dei dati da pubblicarsi ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della ulteriore normativa e prassi vigente;
- 2) trasferimento dei dati;
- 3) aggiornamento e monitoraggio dei dati.

7.4 Obiettivi operativi in tema di trasparenza amministrativa

In continuità con la pregressa programmazione, si confermano i seguenti obiettivi, ulteriori rispetto a quanto previsto dal quadro normativo di riferimento:

- ampio ed effettivo coinvolgimento degli *stakeholder*, interni ed esterni, nel processo di elaborazione del PTPCT;
- implementazione e attuazione dei sistemi di monitoraggio sull'attuazione delle iniziative;
- ampliamento del novero dei dati pubblicati (anche attraverso il coinvolgimento e la richiesta del parere degli *stakeholder*), finalizzato a garantire il controllo sociale dei principi di imparzialità e buon andamento dell'Ente, nonché dei dati che riguardano la gestione e l'uso delle risorse, i procedimenti, le attività dei singoli uffici, la *performance*, i servizi e i costi a essi imputati etc.;
- maggiore attenzione all'usabilità dei dati pubblicati;
- attenta gestione delle specifiche responsabilità riconosciute ai Responsabili della Società.

7.5 Accesso civico

In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, nonché dalle correlate prassi intervenute in materia (in particolare la Determinazione A.N.AC. n. 1134/2017, e, nei limiti di applicabilità, la Delibera A.N.AC. n. 50/2013), con il presente PTPCT la Società si è dotata di un apposito sistema di ricezione e gestione delle istanze di accesso civico di cui all'art. 5 del Decreto Trasparenza.

Il Sistema di ricezione e gestione delle istanze di accesso civico della Società è disciplinato da apposito Regolamento aziendale pubblicato sul sito aziendale in “Società trasparente/Altri contenuti”.

7.6 Formazione e informazione

La Società, per il tramite del RPCT, assicura adeguati percorsi formativi in materia di trasparenza amministrativa, la trasmissione di note informative in tema di obblighi di pubblicazione e/o accesso civico, semplice e generalizzato, e programma, con cadenza periodica momenti istituzionali nell'ambito del quale rappresenta il livello di implementazione dei sistemi di controllo interno dell'Ente e le misure concretamente adottate per la trasparenza.

7.7 Bilanciamento trasparenza e data protection

La trasparenza necessita di un coordinamento e di un bilanciamento con il principio di riservatezza e di protezione dei dati personali.

Invero, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, in particolare, la trasparenza deve essere attuata nel rispetto delle disposizioni in tema di protezione dei dati personali.

Conseguentemente, anche in presenza degli obblighi di pubblicazione di atti o documenti contenuti nel D.Lgs. 33/2013, i soggetti chiamati a darvi attuazione non possono comunque rendere intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. In tal senso si richiamano le previsioni del Regolamento UE 679/2016 (c.d. “GDPR”), nonché le Linee Guida del Garante della Protezione dei Dati Personali del 2014 (e corrispondenti FAQ pubblicate sul sito istituzionale), così come i pareri e gli ulteriori interventi del Garante in materia di pubblicazioni sul web.

Quale regola generale, pertanto, prima di procedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale di dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, occorre sempre verificare che:

- i. la disciplina in materia di trasparenza preveda uno specifico obbligo di pubblicazione;
- ii. tale pubblicazione avvenga, comunque, nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento. Lo stesso D.Lgs. n. 33/2013, all'art. 7-bis, comma 4, dispone che “nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”.

7.8 Focus per le pubblicazioni in materia di appalti

Nel P.N.A. 2023 (Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023), gli obblighi di trasparenza nei contratti pubblici sono ricostruiti secondo 3 differenti fattispecie, alle quali si rinvia.

Fattispecie	Pubblicità trasparenza
CONTRATTI CON BANDI E AVVISI PUBBLICATI PRIMA O DOPO IL 1° LUGLIO 2023 ED ESECUZIONE CONCLUSA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Pubblicazione nella “Sezione Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”, secondo le indicazioni ANAC di cui all’All. 9) al PNA 2022.
CONTRATTI CON BANDI E AVVISI PUBBLICATI PRIMA O DOPO IL 1° LUGLIO 2023 MA NON ANCORA CONCLUSI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Assolvimento degli obblighi di trasparenza secondo le indicazioni di cui al comunicato sull’avvio del processo di digitalizzazione che ANAC, d’intesa con il MIT, ha adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023.
CONTRATTI CON BANDI E AVVISI PUBBLICATI DOPO IL 1° GENNAIO 2024	<ul style="list-style-type: none"> • Pubblicazione mediante invio alla BDNCP e pubblicazione in AT secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo Codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e segg e dalle delibere ANAC nn. n. 261/2023 e n. 264/2023 (e relativo Allegato 1) e successivi aggiornamenti.

8 SISTEMA DISCIPLINARE

La violazione, da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste dal presente Piano, costituisce illecito disciplinare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 14, della l. n. 190/2012. Si applica, in ogni caso, il C.C.N.L. di riferimento, cui si rinvia.

In caso di violazione del presente Piano da parte di soggetti apicali diversi dai dipendenti (quali gli Amministratori e i Sindaci) il Responsabile informerà il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

I comportamenti in violazione del Codice Etico e delle Misure Anticorruzione da parte dei Soggetti Terzi aventi rapporti contrattuali con la Società (*partners* commerciali e finanziari, consulenti, collaboratori) sono sanzionati secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che è facoltà della Società inserire nei relativi contratti.

9 MONITORAGGIO DEL PTPCT

Come previsto nell’ambito della Determinazione A.N.AC. n. 1134/17, gli enti in controllo pubblico sono tenuti a individuare le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, anche ai fini del loro aggiornamento periodico, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali rientra il RPCT.

I medesimi Enti sono, altresì, tenuti al monitoraggio periodico e alla vigilanza sul corretto adempimento agli obblighi di pubblicazione prescritti dal D.Lgs. n. 33/13, come declinati dalla citata Determinazione.

Nell’ambito della Società, il RPCT provvede al monitoraggio periodico sullo stato di attuazione delle misure programmate nel presente Piano e alla verifica, puntuale, delle pubblicazioni sulla Sezione Società Trasparente, secondo le tempistiche indicate nell’Allegato 2 al presente PTPCT, attraverso strumenti progettati dal RPCT in base al contesto della Società e alla esigenza di garantirne efficacia e, al tempo stesso, piena sostenibilità. Al fine dell’aggiornamento del PTPCT i Responsabili dei processi sensibili individuati sono coinvolti anche attraverso la compilazione di questionari di self assessment, oggetto di confronti successivi con il RPCT, per la rivisitazione della valutazione del rischio corruttivo, la sensibilizzazione nell’ottemperanza delle attività connesse alla Trasparenza, la necessità di introduzione di cambiamenti procedurali o organizzativi nelle aree aziendali a rischio reato, la segnalazione di comportamenti a rischio, il monitoraggio dell’attuazione

delle misure di prevenzione della corruzione pianificate. L'autovalutazione e il monitoraggio di primo livello dei responsabili sono affiancati nelle aree a rischio da audit specifici (monitoraggi di secondo livello) svolti in coordinamento tra il RPCT e gli organi di controllo interni.

Il RPCT procede alla verifica dell'adempimento del presente Piano secondo un **piano di internal audit integrato** che, nell'ambito delle attività previste per tale funzione (tra cui la definizione delle linee d'indirizzo del Sistema di Controllo Interno all'Ente), integra azioni sinergiche anche a valere sul monitoraggio e controllo in tema di prevenzione della corruzione.

Metodologia sottostante al monitoraggio

Il RPCT procede alla verifica dell'adempimento del presente Piano secondo le seguenti azioni complementari:

- a) **Monitoraggio di primo livello (self assessment):** raccolta d'informazioni, anche attraverso la somministrazione di schede di monitoraggio elaborate dal RPCT medesimo.
- b) **Monitoraggio di secondo livello (funzione di audit):** verifiche e controlli, anche documentali, presso le strutture organizzative, previa elaborazione di un Piano di audit.
Tale monitoraggio: (i) è campionario (l'identificazione del campione segue una logica che compendia la rischiosità dei processi e criteri di rotazione; (ii) riguarda specifici processi, come oggetto di campionamento.

In caso di evidenza negativa o segnalazione di un fatto illecito riconducibile alla nozione di "corruzione" come considerata nel presente Piano, il RPCT procede ad espletare verifiche al fine di monitorare la corretta attuazione del Piano da parte del Servizio sottoposto a verifica, secondo quanto previsto dalla Delibera A.N.AC. n. 840/2018.

Monitoraggio degli obblighi di pubblicazione

Il monitoraggio della trasparenza - oltre all'attestazione annuale sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione - si articola su due livelli.

- 1) Primo livello - autovalutazione dei Responsabili: ciascun Responsabile provvede al monitoraggio in merito alle pubblicazioni di competenza secondo le tempistiche indicate nell'Allegato 2 al presente PTPCT, **nella corrispondente colonna.**
- 2) Secondo livello - monitoraggio stabile del RPCT: il RPCT provvede al monitoraggio agli effetti del d.lgs. n. 33/2013, in merito a tutte le pubblicazioni presenti in "Società Trasparente", secondo tempistiche e campionamenti diversificati a seconda del tipo di dato / documento / informazione. Il monitoraggio del RPCT riguarda:
 - lo stato della pubblicazione;
 - l'aggiornamento;
 - la completezza;
 - la chiarezza;
 - il formato;
 - la coerenza con la disciplina in materia di protezione dei dati personali (GDPR), secondo le indicazioni all'uopo diramate dal Garante.

Rendicontazione di sintesi in merito al monitoraggio del Piano e delle misure con riferimento all'anno 2023

In relazione all'anno 2023, il monitoraggio del Piano, a cura del RPCT, ha riguardato - nell'ottica della integrale revisione del sistema - tanto l'attuazione delle misure di livello generale quanto di livello specifico. Si rinvia per le risultanze alla relazione annuale (anno 2023), redatta a cura del RPCT.

Si rappresentano, a seguire, i dati di maggiore interesse:

Non si sono verificati eventi corruttivi o episodi di "maladministration"

Tutti i Regolamenti / le Procedure / i Protocolli in tema di anticorruzione, trasparenza e 231 sono state aggiornati.

Non sono pervenute segnalazioni *whistleblowing*

Non si registrano violazioni del D.Lgs. 39/2013 (inconferibilità/incompatibilità di incarichi e cariche)

Non si registrano particolari criticità nella gestione della Sezione "Società Trasparente" (Obblighi di pubblicazione)

Si è svolta la formazione annuale in materia di anticorruzione e trasparenza (livello generale e specifico).

Non sono pervenute istanze di accesso civico (art. 5, D.Lgs. 33/2013)

Il Codice Etico risulta allineato ai dettami della l. 190/2012

Riesame

Con cadenza annuale, il RPCT, provvede, nel confronto con i singoli Responsabili, a verificare l'attualità e la coerenza organizzativa della mappatura dei processi, della valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione) ed infine delle misure di prevenzione.

Flussi informativi da e verso il RPCT

Il sistema di monitoraggio si completa mediante i seguenti flussi informativi:

Soggetto coinvolto	Flusso informativo
Consiglio di Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Da RPCT: relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano e delle iniziative intraprese e comunicazioni ad evento ▪ Verso RPCT: comunicazione sull'assetto organizzativo societario e sui cambiamenti aventi impatto organizzativo e procedurale
Collegio Sindacale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Da RPCT: dati inerenti alle violazioni del Piano riscontrate in corso d'anno; ▪ Verso RPCT: dati inerenti alle violazioni rilevate dal Collegio sindacale riscontrate in corso d'anno che possano rilevare in ottica di prevenzione dei rischi corruttivi e di <i>maladministration</i> (ad evento)
Organismo di Vigilanza	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Da RPCT: dati inerenti alle violazioni del Piano riscontrate in corso d'anno che possano rilevare in ottica di prevenzione dei rischi 231 (ad evento) ▪ Verso RPCT: dati inerenti alle violazioni del MOG 231 riscontrate in corso d'anno che possano rilevare in ottica di prevenzione dei rischi corruttivi e di <i>maladministration</i> (ad evento); trasmissione griglia di rilevazione/monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza ▪ Flussi da ulteriori prescrizioni da MOG 231

Soggetto coinvolto	Flusso informativo
Dirigenti e Responsabili	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Da RPCT: circolari e linee guida sull'attuazione del Piano ▪ Verso RPCT: necessità di introduzione di cambiamenti procedurali nelle aree aziendali a rischio reato, informativa sulle attività gestite e che hanno rilevanza in ambito anticorruzione; segnalazione e denuncia di circostanze/comportamenti a rischio; risposte a specifiche richieste di informazioni ai fini della verifica puntuale sul rispetto delle misure di prevenzione ad opera delle singole Strutture e sull'aggiornamento e sulla efficacia del Piano
Servizio Risorse Umane	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verso RPCT: ad evento dati quantitativi e qualitativi delle segnalazioni e dei procedimenti disciplinari, anche ai fini della redazione della relazione annuale ex art. 1, co. 14, l. n. 190/2012, da eseguire entro il 15 dicembre di ogni anno salvo proroghe
Servizio Legale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verso RPCT: ad evento dati quantitativi e qualitativi dei contenziosi promossi da e contro la Società aventi ad oggetto fatti di natura corruttiva / danno erariale), anche ai fini della redazione della relazione annuale entro il 15 dicembre di ogni anno salvo proroghe.
Enti pubblici e autorità di vigilanza	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Da RPCT: risposte e disponibilità informativa in relazione alle richieste pervenute dalla Pubblica Amministrazione
Cittadini e stakeholders	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verso RPCT: cittadini e <i>stakeholders</i>, possono segnalare eventuali fatti corruttivi che coinvolgono dipendenti della Società o soggetti che intrattengono rapporti con la Società medesima in base alla procedura whistleblowing

10 DISPOSIZIONI FINALI

10.1 Aggiornamento del PTPCT

La Società provvederà all'aggiornamento del presente PTPCT nei seguenti casi:

- approvazione annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo proroghe, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della l. n. 190/12;
- sopravvenute disposizioni normative che impongono ulteriori adempimenti;
- nuovi indirizzi o direttive dell'A.N.A.C.;
 - disposizioni normative e modifiche statutarie e/o organizzative sopravvenute che incidono sulle finalità e sulle attività della Società;
 - nuovi rischi non considerati in fase di predisposizione del presente Piano;
 - aggiornamento del MOG 231, adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
 - adozione di nuovi regolamenti.

Ogni aggiornamento del Piano sarà oggetto di approvazione da parte dell'Organo di governo.

10.2 Approvazione del Piano

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è stato elaborato dal RPCT ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Piano è diffuso mediante pubblicazione sulla Sezione "Società trasparente" del sito istituzionale della Società, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 33/2013.

Appendice 1 – Il contesto normativo di riferimento e definizioni di corruzione e trasparenza

ALLEGATI

Allegato 1 | Gestione del rischio

Allegato 2 | Obblighi di pubblicazione

Appendice 1 – Contesto normativo di riferimento e definizioni di corruzione e trasparenza

Contesto normativo di riferimento in generale

La **Legge n. 190 del 6 novembre 2012**, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, cd. “**Legge Anticorruzione**”, ha introdotto nell’ambito dell’ordinamento italiano una specifica normativa volta a rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto della corruzione all’interno della Pubblica Amministrazione e degli Enti ad essa riconducibili tramite molteplici azioni volte, da un lato, a prevenire i fenomeni corruttivi e, dall’altro, a garantire la massima trasparenza dell’organizzazione e dell’attività di ciascun Ente interessato dalla disciplina in esame.

Mediante la **Deliberazione Civit n. 72 dell’11 settembre 2013**, adottata su proposta del Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) della l. n. 190/12, è stato adottato il primo **Piano Nazionale Anticorruzione** (P.N.A. 2013) per il triennio 2013 - 2016, il quale precisa le indicazioni minime di riferimento per il contrasto ai fenomeni corruttivi nell’ambito di ciascun Ente destinatario del quadro disciplinare in esame, con particolare riferimento ai contenuti dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

Nel frattempo, il **comparto disciplinare dell’anticorruzione è stato implementato** con i principali decreti attuativi, emanati nel corso del 2013:

- il **Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013** (“*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”), cd. “Decreto Trasparenza”, entrato in vigore il 20 aprile 2013, e modificato ad opera del D.Lgs. n. 97/2016, il quale pone in capo agli Enti destinatari, specifici obblighi di pubblicazione sui propri siti informatici
- il **Decreto Legislativo n. 39 dell’8 aprile 2013** (“*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”), entrato in vigore il 4 maggio 2013, disciplinante le cause di inconferibilità e incompatibilità degli esponenti *inter alia* delle PP.AA. e delle entità privatistiche partecipate;
- il **Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013** (“*Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato in attuazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla l. n. 190/2012*”).

I provvedimenti di cui sopra sono stati ulteriormente precisati grazie ad una importante attività di regolazione rimessa dal legislatore principalmente in capo all’Autorità Nazionale AntiCorruzione (A.N.AC.).

Il P.N.A. 2013 è stato aggiornato con la **Determinazione A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015**, recante “*Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione*”.

In seguito, con il **Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016** (“*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”), il legislatore ha, in più punti, modificato l’originario quadro normativo, apportando significative modifiche sia alla l. n. 190/2012 che al D.Lgs. n. 33/2013.

In particolare, il D.Lgs. 97/2016 ha previsto l’integrazione tra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e il (precedente) Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI), disponendo che i destinatari degli obblighi introdotti dalla l. n. 190/2012 adottino un **unico strumento di programmazione**, ossia il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

Il Decreto è altresì intervenuto relativamente agli obblighi di pubblicazione sui siti istituzionali degli enti interessati, da un lato implementando i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione, dall'altro introducendo meccanismi di semplificazione e razionalizzazione, anche in relazione alla natura dell'Ente sottoposto alla disciplina in questione.

In tale rinnovato quadro normativo, il principio di trasparenza è ora declinato in termini di “accessibilità totale” – da parte di chiunque – ai documenti e ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti equiparati, siano questi oggetto di pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali o meno. Sotto questo profilo, la novità più significativa del Decreto “Trasparenza” è rappresentata dall'introduzione del sopra citato “**accesso civico generalizzato**” (per il quale si rinvia alla Sezione “Trasparenza” del presente PTPCT), secondo il modello del cd. FOIA (*Freedom of Information Acts*), che si è aggiunto all'accesso civico relativo ai dati immediatamente oggetto di pubblicazione (cd. “accesso civico semplice”), già presente nell'ordinamento italiano a far data dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 33/2013.

Successivamente con **Delibera A.N.AC. n. 831 del 3 agosto 2016** è stato adottato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (P.N.A. 2016).

Il P.N.A. 2016 non sostituisce il PNA 2013 e il relativo aggiornamento del 2015 (Determinazione A.N.AC. n. 12/15), bensì - in una logica di continuità - impartisce specifiche indicazioni relativamente a particolari settori dell'amministrazione pubblica italiana.

Nello specifico, il PNA 2016, ripercorrendo il tracciato di riforma del D.Lgs. 97/2016, chiarisce, anche in una ottica di ausilio per i diretti destinatari, gli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza, peraltro differenziando le diverse misure in relazione alle tipologie di Enti, di volta in volta, considerati (es. Amministrazioni *ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001*, società in controllo pubblico ovvero partecipate, etc.) e al relativo ambito di azione (es. Contratti pubblici, Personale, Sanità, etc.).

Sotto il versante della trasparenza, gli obblighi normativi sono stati ulteriormente disciplinati dalle **Delibere A.N.AC. nn. 1309 e 1310 del 28 dicembre 2016**, rispettivamente “*Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013*” e “*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*”.

Ancora, con **Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017**, l'A.N.AC. ha provveduto all'aggiornamento annuale del P.N.A. (P.N.A. 2017), diramando ulteriori indicazioni per migliorare lo stato di implementazione dei PTPCT adottati, nel corso degli anni, dai soggetti tenuti.

L'Autorità ha adottato il P.N.A. 2018 con **Delibera 1074 del 21 novembre 2018**, il quale - in linea di continuità con il moto regolatorio pregresso - fornisce importanti precisazioni operative, anche in merito agli enti di diritto privato a rilevanza pubblicistica.

Con **Delibera 1064 del 13 novembre 2019**, l'Autorità ha adottato il P.N.A. 2019, concentrando la sua attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino a quel momento, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori.

Nel corso dell'anno 2022, è stato adottato il documento “Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022”, approvato dal Consiglio dell'Autorità, in data 2 febbraio 2022, del quale si è tenuto conto per l'aggiornamento del Piano 2022.

Con la **Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023**, l'A.N.AC. ha approvato il P.N.A. 2022, suddiviso in una parte generale, dedicata al supporto di RPCT e amministrazioni nella pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, e in una parte speciale, incentrata sulla disciplina derogatoria in materia di contratti pubblici a cui si è fatto frequente ricorso per far fronte all'emergenza pandemica e all'urgenza di realizzare interventi infrastrutturali di grande interesse per il Paese.

Con riferimento al **d.lgs. del 31 marzo 2023 n. 36** recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”

l'A.N.AC. ha adottato le **delibere nn. 261, 262, 263 e 264 del 20 giugno 2023** in materia di Banca dati nazionale dei contratti pubblici, Fascicolo virtuale dell'operatore economico, pubblicità legale e obblighi di pubblicazione. Con la **Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023** l'A.N.AC. ha modificato e integrato la Delibera 264/2023.

Da ultimo con la **Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023** l'A.N.AC. ha approvato l'aggiornamento 2023 al P.N.A. 2022.

In materia di whistleblowing si menziona la Delibera ANAC n. 469 del 9/6/2021 (modificata con il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 21 luglio 2021 Errata corrige) relativa alle "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing). È stato approvato il **D.lgs. 24 del 10.03.2023** di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (c.d. whistleblowing).

Con **Delibera ANAC n. 311 del 12.07.2023** sono state adottate le nuove linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni (c.d. whistleblowing).

Il contesto normativo di riferimento per le società in controllo pubblico

L'art. 1, commi 60 e 61, della l. n. 190/12, attuato dall'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata del 24 luglio 2013, rivolge le disposizioni in materia di anticorruzione e relativi Decreti attuativi anche verso i "**soggetti di diritto privato**" sottoposti al controllo delle regioni e degli enti pubblici locali.

L'interesse verso tale categoria di soggetti giuridici si è manifestata sin dall'approvazione del primo "Piano Nazionale Anticorruzione" (ossia l'anzidetta Delibera Civit n. 72 dell'11 settembre 2013) che ha espressamente rivolto l'ambito applicativo della normativa anche nei riguardi degli **Enti a forma privatistica ma a sostanza pubblicistica**, tra i quali gli Enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate dalla PA e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Ai sensi della Delibera Civit n. 72/13, per "**enti di diritto privato in controllo pubblico**" si intendono le società e gli altri Enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle PA, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli Enti nei quali siano riconosciuti alle PP.AA., anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

A mezzo di **comunicato congiunto del 24 dicembre 2014** e nota contestualmente approvata, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Autorità Nazionale Anticorruzione hanno favorito "*un'interpretazione costituzionalmente orientata della predetta disposizione, che ne consente l'applicazione anche alle società nazionali controllate dalle amministrazioni centrali, nei termini sopra definiti, atteso che le stesse, in ragione del penetrante controllo esercitato dal Ministero (o da altra pubblica amministrazione), sono esposte ai medesimi rischi che il legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione in relazione alle pubbliche amministrazioni*".

Con **Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015**, recante «*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*», l'A.N.AC. ha adottato una **specifica disciplina** finalizzata ad orientare *inter alia* gli Enti pubblici economici, gli Enti di diritto privato in controllo pubblico e le società a partecipazione pubblica nell'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con l'obiettivo primario "[...] *che essa non dia luogo ad un mero adempimento burocratico, ma che venga adattata alla realtà organizzativa dei singoli enti per mettere a punto strumenti di prevenzione mirati e incisivi*".

Con **Determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017**, l'A.N.AC., ha emanato le "*Nuove Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e*

degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” che vanno a sostituire la precedente Determinazione 8/2015.

Tali Linee guida, al pari delle precedenti Linee Guida del 2015, hanno inciso sulla disciplina prevista dal P.N.A. 2013, comportandone una rivisitazione e, più in particolare, l’integrazione e la sostituzione dei contenuti del P.N.A. 2013, laddove non compatibili.

La soggezione alla disciplina di tale tipologia di Enti è stata confermata in prima battuta dalla Determinazione A.N.AC. n. 12/2015 e successivamente dalla Delibera A.N.AC. n. 831 del 3 agosto 2016 (P.N.A. 2016), cui peraltro rinvia anche l’“Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione” (P.N.A. 2017 di cui alla Delibera n. 1208/2017), quanto alle indicazioni diramate in merito all’ambito soggettivo di applicazione.

In particolare, relativamente alla nozione di “*società a controllo pubblico*”, il P.N.A. 2016 rinvia alla definizione contenuta nell’allora schema di Decreto Legislativo in materia di società a partecipazione pubblica, predisposto in attuazione dell’art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 (cd. “Riforma Madia”), e dunque all’attuale **Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175** (“*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*”).

A norma dell’art. 2, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 175/2016, per società a controllo pubblico devono intendersi le società «in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)» che, a sua volta, definisce «controllo» come «la situazione descritta nell’art. 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo».

La sopracitata Determinazione A.N.AC. n. 1134/2017 ha poi chiarito che tra le fattispecie riconducibili alla nozione di controllo, oltre a quelle già prese in considerazione in sede di definizione dalla Determinazione n. 8, rappresentate da quanto disciplinato all’art. 2359, co. 1, punti n. 1 (società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria) e n. 2 (società in cui un’altra società dispone dei voti sufficienti a esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria), del codice civile, se ne aggiunge una ulteriore, da ricercare in quella situazione in cui una società è sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (art. 2639, co. 1, punto n. 3, c.c.). Rientrano fra le società a controllo pubblico anche quelle a controllo congiunto, ossia le società in cui il controllo ai sensi dell’art. 2659 c.c. è esercitato da una pluralità di amministrazioni.

Le misure contemplate dalla normativa anticorruzione trovano, dunque, generalizzata applicazione a tutte le entità di diritto privato sottoposte ad un controllo pubblico, proveniente sia da amministrazioni territoriali che da amministrazioni centrali.

La sottoposizione di tali enti anche alle disposizioni in materia di prevenzione dei reati aziendali di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, comporta che il modello anticorruzione debba in tali evenienze essere armonizzato ed integrato con i modelli di organizzazione e gestione del rischio alla luce del predetto D.Lgs. n. 231/2001 (a seguire, anche «**Modello 231**» o «**MOG 231**»), secondo gli accorgimenti indicati dal P.N.A., nei relativi aggiornamenti e nella citata Determinazione A.N.AC. n. 1134/2017.

Nozione di “corruzione”

Il concetto di “corruzione” non è definito nella L. 190/2012, tuttavia esso deve essere inteso in senso lato coerentemente con quanto affermato già affermato dalla Circolare DFP n. 1 del 2013 e nel P.N.A. 2013 “*Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso*

in cui rimanga a livello di tentativo”.

La definizione “allargata” di corruzione ricomprende, pertanto, quanto segue:

- (i) l’intero novero dei **delitti contro la pubblica amministrazione** disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I, del Codice Penale, (ii) la cd. “*maladministration*”, ossia le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Descrizione degli illeciti rilevanti ai fini della legge 190/2012

Si elencano a seguire le fattispecie delittuose esaminate ai fini del presente Piano fornendo una sintetica esposizione delle condotte e dei soggetti che possono commettere tali illeciti.

La maggior parte dei suddetti reati (fatti salvi quelli di cui agli artt. 316 *bis*, 316 *ter*, 331) è **applicabile ai dipendenti della Società, solo laddove i medesimi rivestano la qualifica di pubblici ufficiali o di incaricati di un pubblico servizio.**

Reato	Descrizione del reato	Condotta e soggetto attivo
<p>Peculato (art. 314 c.p.)</p>	<p>«Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita».</p>	<p>Condotta: il delitto di peculato si configura con l’indebita appropriazione di denaro o altra cosa mobile che si trova, al momento della consumazione del reato (ovvero al momento del tentativo di consumazione), nel possesso o comunque nella disponibilità del soggetto attivo, in ragione del suo ufficio o del suo servizio. Anche l’indebita alienazione, distruzione, semplice detenzione, utilizzo di denaro o di altra cosa mobile integra questa fattispecie delittuosa.</p> <p>Il co. 2 del presente articolo prevede l’ipotesi del cosiddetto “peculato d’uso”: tale fattispecie si configura quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio si appropria della cosa al solo scopo di farne uso momentaneo e, dopo tale uso, la restituisce immediatamente.</p> <p>Oggetto di tale fattispecie possono essere solo le cose mobili non fungibili (ad esempio: un’automobile di servizio), e non anche il denaro o cose generiche (beni fungibili).</p> <p>La Giurisprudenza ha precisato che il peculato d’uso costituisce un reato autonomo, e non un attenuante del peculato.</p> <p>Soggetto: trattandosi di un reato c.d. proprio, il soggetto attivo del delitto di peculato può essere solo un pubblico ufficiale oppure un incaricato di pubblico servizio.</p>
<p>Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.)</p>	<p>«Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».</p>	<p>Condotta: il delitto di peculato mediante profitto dell’errore altrui si integra quando, nell’esercizio delle sue funzioni, giovandosi dell’errore altrui, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. Ai fini della configurabilità di tale reato è necessario che l’errore del soggetto passivo sia spontaneo e non causalmente riconducibile ad artifici o raggiri del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio: in tal caso si configurerà il delitto di truffa o di peculato <i>ex art.</i> 314, co. 1 c.p..</p>

		<p>Soggetto: trattandosi di un reato c.d. proprio, il soggetto attivo del delitto di peculato può essere solo un pubblico ufficiale oppure un incaricato di pubblico servizio.</p>
<p>Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 – bis c.p.)</p>	<p>«<i>Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni</i>».</p> <p>* Le parole «di erogazioni pubbliche» sono state sostituite alle parole «a danno dello Stato» dall'art. 28-bis, comma 1, lett. b), n. 1), d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione.</p>	<p>Condotta: il presupposto della condotta malversativa è rappresentato dalla ricezione di pubbliche sovvenzioni, le quali si caratterizzano per la provenienza, in quanto per essere tali devono derivare da uno degli enti citati, per la vantaggiosità, ovvero deve trattarsi di erogazioni a fondo perduto o ad onerosità attenuata, e per il vincolo di destinazione, dal momento che la condotta tipica consiste proprio nel non utilizzare le somme per le finalità previste. La condotta consiste nella mancata destinazione dei fondi alla realizzazione dell'opera o dell'attività programmata.</p> <p>Soggetto: trattandosi di un reato c.d. comune, il soggetto attivo del delitto di malversazione a danno dello Stato può essere “chiunque”</p>
<p>Indebita percezione di pubbliche (art. 316 ter c.p.)</p>	<p>«<i>Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.</i></p> <p><i>Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito</i>».</p> <p>* La parola «pubbliche» è stata sostituita alle parole «a danno dello Stato» dall'art. 28-bis, comma 1, lett. c), n. 1), d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione.</p>	<p>Condotta: la condotta tipica può estrinsecarsi in una forma attiva o in una omissiva. La condotta attiva consiste nella presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, cui consegua la percezione di fondi provenienti dal bilancio dei soggetti passivi indicati nella disposizione.</p> <p>L'oggetto materiale della condotta è costituito da dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere. Per quanto concerne, inoltre, le dichiarazioni o i documenti falsi, presentati o utilizzati, o le informazioni omesse, queste devono essere rilevanti al fine del conseguimento dell'erogazione.</p> <p>Per la configurabilità della fattispecie occorre, dunque, che il soggetto sia tratto in inganno dalla falsa o incompleta documentazione.</p> <p>Per contributi si intende qualsiasi erogazione, in conto capitale e/o interessi finalizzata al raggiungimento di un obiettivo del fruitore; i finanziamenti consistono nel fornire al soggetto i mezzi finanziari necessari allo svolgimento di una sua determinata attività; i mutui indicano l'erogazione di una somma di denaro con l'obbligo di restituzione e, nella specie, dovendo caratterizzarsi per il loro essere agevolati, l'ammontare degli interessi è fissato in misura inferiore a quella corrente. Con l'espressione altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, infine, il legislatore ha posto una formula di chiusura idonea a ricomprendere ogni altra ipotesi avente gli stessi contenuti economici, indipendentemente dalla relativa denominazione.</p> <p>Soggetto: trattandosi di un reato c.d. comune, il soggetto attivo del delitto di malversazione a danno dello Stato può essere “chiunque”.</p>
<p>Concussione (art. 317 c.p.)</p>	<p>«<i>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a</i></p>	<p>Condotta: la nuova formulazione circoscrive il reato esclusivamente alla condotta di costrizione, disciplinando la precedente figura della “Concussione per induzione” in una distinta ed ulteriore fattispecie inserita nel nuovo 319 quater c.p. e definita «Induzione»</p>

	<p><i>un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni» *</i>.</p> <p>* Tale reato è stato riformulato dalla legge Anticorruzione. L'originaria ed unitaria fattispecie prevista nell' art. 317 c.p. era, infatti, comprensiva tradizionalmente sia delle condotte di "costrizione" che di "induzione" (intese quali modalità alternative di realizzazione del reato).</p>	<p><i>a dare o promettere utilità»</i> riferibile sia al pubblico ufficiale che all'incaricato di pubblico servizio. La condotta attualmente prevista è adesso riferita esclusivamente al pubblico ufficiale e non più anche all' incaricato di pubblico servizio.</p> <p>È stato, inoltre, previsto l'inasprimento del minimo edittale della pena, fissato ora in sei (e non più quattro) anni di reclusione.</p> <p>Soggetto: trattandosi di un reato c.d. proprio, il soggetto attivo del delitto di concussione può essere solo il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio.</p> <p>La differenza tra la corruzione e la concussione sta nel fatto che nel primo caso vi è la cooperazione del soggetto privato, mentre nella concussione vi è, invece la cooptazione della volontà di quest'ultimo.</p>
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)</p>	<p><i>«Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni».</i></p> <p>Anche tale reato è stato riformulato dalla Legge Anticorruzione. La fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. risulta, infatti, "rimodulata" con le seguenti sostanziali modifiche:</p> <p>(i) il reato di «<i>Corruzione per un atto d'ufficio</i>» di cui al precedente art. 318 c.p., ora risulta rinominato come «<i>Corruzione per l'esercizio della funzione</i>»;</p> <p>(ii) risulta soppresso il necessario collegamento della utilità ricevuta o promessa con un atto, da adottare o già adottato, dell'ufficio, divenendo, quindi, possibile la configurabilità del reato anche nei casi in cui l'esercizio della funzione pubblica non debba concretizzarsi in uno specifico atto.</p> <p>Ciò attribuirebbe alla nozione di atto di ufficio non solo una vasta gamma di comportamenti, ma sembrerebbe poter prescindere dalla necessaria individuazione, ai fini della configurabilità del reato, di un atto al cui compimento collegare l'accordo corruttivo, ritenendo sufficiente che la condotta consista anche in una pluralità di atti singoli, non preventivamente fissati e programmati.</p>	<p>Soggetto: trattandosi di un reato c.d. proprio, il soggetto attivo del delitto in oggetto può essere solo un pubblico ufficiale.</p>
<p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)</p>	<p><i>«Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omissso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dodici anni».</i></p>	<p>Condotta: la riforma della Legge 190/2012 ha eliminato il riferimento al compimento di "atti", spostando l'accento sull'esercizio delle "funzioni o dei poteri" del pubblico funzionario, permettendo così di perseguire il fenomeno dell'asservimento della pubblica funzione agli interessi privati qualora la dazione del denaro o di altra utilità sia correlata alla generica attività, ai generici poteri ed alla generica funzione cui il soggetto qualificato è preposto e non più quindi solo al compimento o all'omissione o al ritardo di uno specifico atto. L'espressione "esercizio delle sue</p>

	<p>La norma in esame ha assunto tale configurazione per opera della Legge Anticorruzione che ne ha mutato profondamente il testo, nonché la rubrica.</p>	<p>funzioni o dei suoi poteri” rimanda, quindi, non solo alle funzioni propriamente amministrative, ma anche a quelle giudiziarie e legislative; si deve intendere, perciò, genericamente qualunque attività che sia esplicazione diretta o indiretta dei poteri inerenti all’ufficio. Sono compresi, per questo motivo, anche tutti quei comportamenti, attivi od omissivi, che violano i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà che devono essere rigorosamente osservati da tutti coloro i quali esercitano una pubblica funzione.</p> <p>Soggetto: si tratta di un reato proprio, punibile solo se commesso dal pubblico ufficiale al quale, peraltro, l’art. 320 c.p. parifica anche l’incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato.</p>
<p>Corruzione in atti giudiziari (art. 319 <i>ter</i> c.p.)</p>	<p>«<i>Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.</i></p> <p><i>Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni».</i></p> <p>Secondo quanto disposto dal presente testo, per effetto delle modifiche intervenute a seguito della Legge Anticorruzione, qualora i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. La fattispecie incriminatrice di cui all’art. 319 <i>ter</i>, diretta a punire la corruzione in atti giudiziari, costituisce un reato autonomo e non una circostanza aggravante dei reati di corruzione impropria e propria previsti dai precedenti articoli 38 e 319 c.p..</p>	<p>Condotta: il reato di corruzione in atti giudiziari si integra quando un atto corruttivo di quelli previsti dagli articoli 318 e 319 c.p. viene compiuto nell’ambito di un processo, per favorire o danneggiare una parte.</p> <p>Soggetto: i soggetti che possono commettere il reato di corruzione in atti giudiziari e che dunque possono essere soggetti all’applicazione delle relative pene sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) il privato corruttore; (ii) i pubblici ufficiali tra i quali rientrano: il Giudice, l’imputato, l’indagato, il pubblico ministero, l’ufficiale giudiziario, il consulente tecnico d’ufficio, il perito di causa; (iii) il testimone che dichiara il falso. <p>Il processo può indistintamente essere civile, penale o amministrativo.</p>
<p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 <i>quater</i> c.p.)</p>	<p>«<i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.</i></p> <p><i>Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto</i></p>	<p>Condotta: la modalità di perseguimento del risultato o della promessa di utilità, consiste, appunto, nella sola induzione e la pena del soggetto che dà/promette denaro od altra utilità, che risulta ora prevista per la nuova fattispecie.</p> <p>Soggetto: si tratta di un reato proprio: il soggetto attivo, può essere oltre il pubblico ufficiale anche l’incaricato di pubblico servizio.</p> <p>Si precisa che l’introduzione di tale nuova fattispecie ha necessariamente comportato la modifica di tutte quelle</p>

	<p><i>offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000».</i></p> <p>Come anticipato in riferimento alle novità introdotte alla fattispecie prevista dall'art. 317 c.p. (Concussione) tradizionalmente comprensiva delle condotte di costrizione e di induzione (intese quali modalità alternative di realizzazione del reato), le modifiche al testo precedentemente in vigore introdotte dalla Legge Anti-Corruzione hanno comportato che la costrizione continuasse ad essere disciplinata dalla nuova formulazione dell'art. 317 c.p., mentre la condotta residua della induzione venisse ricollocata nell'art. 319 quater c.p. introdotto dalla legge in oggetto. Ciò ha previsto diversi elementi di differenziazione rispetto alla fattispecie della concussione <i>ex art. 317 c.p.</i></p>	<p>ipotesi che facevano riferimento al reato di concussione, prevedendo il richiamo anche alla nuova figura di reato. Ad esempio l'art. 322 bis è ora «<i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri</i>».</p> <p>La <i>ratio</i> dell'introduzione della norma sta nell'esigenza, più volte manifestata in sede internazionale di evitare il più possibile spazi di impunità del privato che effettui dazioni o promesse indebite di denaro o altra utilità ai pubblici funzionari, adeguandosi alla prassi di corruzione diffusa in determinati settori (c.d. «<i>Concussione ambientale</i>»).</p>
<p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)</p>	<p><i>«Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.</i></p> <p><i>In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo».</i></p>	
<p>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)</p>	<p><i>«Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'art. 319 ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità».</i></p> <p>Nelle ipotesi previste nel primo comma dell'art. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione), nell'art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio), nell'art. 319 bis c.p. (Circostanze aggravanti), nell'art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio) le pene previste si applicano anche al corruttore.</p>	
<p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p>	<p><i>«Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.</i></p> <p><i>Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non</i></p>	<p>Condotta: per l'integrazione del reato di istigazione alla corruzione è sufficiente la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio), sì che sorga il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa: non è necessario perciò che l'offerta abbia una giustificazione, né che sia specificata l'utilità promessa, né quantificata la somma di denaro, essendo sufficiente la prospettiva da parte dell'agente, dello scambio illecito.</p> <p>Secondo la disciplina vigente, l'istigazione alla corruzione è una fattispecie autonoma di delitto consumato e si configura come reato di mera condotta,</p>

	<p><i>sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.</i></p> <p><i>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</i></p> <p><i>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319».</i></p>	<p>per la cui consumazione si richiede che il colpevole agisca allo scopo di trarre una utilità o di conseguire una controprestazione dal comportamento omissivo o commissivo del pubblico ufficiale, indipendentemente dal successivo verificarsi o meno del fine cui è preordinata la istigazione.</p> <p>Soggetto: si tratta di un reato comune: il soggetto attivo del reato può essere chiunque.</p>
<p>Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)</p>	<p><i>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e, 322, terzo e quarto comma, e 323, si applicano anche:</i></p> <p><i>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;</i></p> <p><i>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</i></p> <p><i>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</i></p> <p><i>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;</i></p> <p><i>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.</i></p> <p><i>5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;</i></p> <p><i>5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;</i></p> <p><i>5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o</i></p>	<p>Tale ipotesi di reato si configura allorché la medesima condotta prevista per alcuno dei reati indicati in rubrica venga compiuta da o nei confronti di membri degli organi delle Comunità Europee o di Stati esteri. Tali soggetti sono assimilati ai pubblici ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti e agli incaricati di pubblico servizio negli altri casi.</p>

	<p><i>sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.</i></p> <p><i>5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.</i></p> <p><i>Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321, e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso :</i></p> <p><i>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</i></p> <p><i>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali).</i></p> <p><i>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</i></p>	
<p>Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</p>	<p><i>«Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</i></p> <p><i>La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità».</i></p> <p>L'art. 23, comma 1, d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv., con modif., in l. 11 settembre 2020, n. 120, in vigore dal 17 luglio 2020, ha sostituito le parole "di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità" alle parole "di norme di legge o di regolamento".</p>	<p>Condotta: la condotta dell'agente deve essere compiuta in violazione di norme di legge o di atto con forza di legge (e dalle quali non residuino margini di discrezionalità), ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti (i fatti di abuso, cioè, sono tipizzati) posto che, in tutte le ipotesi rappresentate, il risultato del comportamento costituisca lo scopo perseguito dall'autore, perché la norma richiede che l'ingiusto vantaggio o l'ingiusto danno siano procurati intenzionalmente.</p> <p>Soggetto: si tratta di un reato proprio che incrimina il comportamento del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, intenzionalmente, procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale oppure procura ad altri un danno ingiusto.</p>
<p>Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per</p>	<p><i>«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio], che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è</i></p>	<p>Condotta: la figura in questione può essere ricostruita come un'ipotesi speciale di "abuso d'ufficio".</p> <p>Presupposto del reato è il dovere di segretezza, cui è tenuto il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nei confronti di invenzioni, scoperte</p>

<p>ragione d'ufficio (art. 325 c.p.)</p>	<p><i>punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.</i></p>	<p>scientifiche o nuove applicazioni, conosciute per ragioni dell'ufficio o del servizio svolto (il dovere in oggetto deve essere prescritto da legge o regolamento, ma può anche derivare da consuetudine). Quanto alla condotta, si aggiunga che, secondo la giurisprudenza prevalente, questa ricomprende l'impiego di informazioni tecnologiche segrete per assicurare a sé o ad altri un vantaggio materiale che si estrinsechi nel profitto proprio o altrui.</p> <p>Soggetto: si tratta di un reato proprio: il soggetto attivo può essere oltre il pubblico ufficiale anche l'incaricato di pubblico servizio.</p>
<p>Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)</p>	<p><i>«Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i></p> <p><i>Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.</i></p> <p><i>Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni».</i></p>	<p>Condotta: la norma in esame prevede così quattro figure di reato: due di rivelazione che si differenziano per il diverso elemento psicologico (dolo nell'ipotesi del primo comma, colpa in quella del secondo); e due di utilizzazione che si distinguono per il fine patrimoniale o non patrimoniale perseguito dall'agente.</p> <p>La condotta consiste nel rivelare o nell'agevolare in qualsiasi modo la conoscenza di notizie di ufficio che devono rimanere segrete. Si tratta del c.d. segreto di ufficio e cioè dell'interesse giuridicamente rilevante, vantato da uno o più soggetti determinati, a non comunicare ad altri uno specifico contenuto di esperienza.</p> <p>La <i>rivelazione</i> è un comportamento con il quale si porta a conoscenza di altri, non legittimati a conoscerlo, un segreto: può avvenire in qualsiasi forma eccetto quella omissiva.</p> <p>L'<i>agevolazione</i> è a sua volta un comportamento con il quale si facilita la presa di conoscenza del segreto da parte di altri: essa può essere realizzata "in qualsiasi modo" e quindi anche in forma omissiva.</p> <p>Soggetto: dei delitti di rivelazione di notizie di ufficio può essere sia il pubblico ufficiale, sia l'incaricato di pubblico servizio. Sono dunque esclusi dall'ambito dei soggetti attivi gli esercenti un servizio di pubblica necessità: la rivelazione di notizie segrete da parte di questi soggetti (es. avvocati, medici) sarà punita <i>ex art.</i> 622 c.p..</p>
<p>Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)</p>	<p><i>«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.</i></p> <p><i>Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa».</i></p>	<p>Condotta: due diversi sono i delitti riconducibili al disposto dell'art. 328 c.p.:</p> <p>1° comma: punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio per il rifiuto di "atti qualificati" da compiersi <i>senza ritardo</i>;</p> <p>2° comma: punisce i soggetti qualificati di cui sopra per l'omissione di "atti qualificati" che possono essere ritardati, ovvero per l'omissione di tutti gli altri atti non qualificati, <i>qualora non siano state esposte le ragioni del loro ritardo</i>.</p> <p>Ai fini dell'applicazione della fattispecie si intendono qualificati gli atti motivati da ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene o sanità, mentre possono invece ritenersi non qualificati tutti gli altri atti amministrativi.</p>

		Soggetto: si tratta di un reato proprio: il soggetto attivo può essere oltre il pubblico ufficiale anche l'incaricato di pubblico servizio.
Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)	«Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio [340], è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a 516 euro. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 3.098 euro».	Condotta: la condotta interruttiva si sostanzia in una mancata prestazione o cessazione totale dell'erogazione del servizio per un periodo di tempo apprezzabile, mentre il turbamento si riferisce ad un'alterazione del funzionamento dell'ufficio o servizio pubblico nel suo complesso. In ogni caso è irrilevante la durata della condotta criminosa e l'entità della stessa, purché non siano di minima o di scarsa importanza; di conseguenza il reato è configurabile anche quando i fatti di interruzione o di turbativa incidono in qualsiasi misura sui mezzi che sono apprestati per il funzionamento del servizio, non occorrendo che essi concernano l'intero sistema organizzativo dell'attività.
Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334 c.p.)	<i>Chi Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a un milione. Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia. La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a lire seicentomila, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.</i>	Affinché si configuri il reato, il soggetto che sottrae o deteriora beni sottoposti a gravame deve avere consapevolezza di disporre del bene o di agire in violazione del vincolo su di esso gravante e deve avere l'intenzione di compiere atti contrari ai doveri di custodia.
Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335 c.p.)	<i>Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila</i>	Il delitto è colposo quindi si richiede da un lato l'inosservanza da parte del sequestrato e dall'altro l'assenza nel custode della volontà di concorrere nel fatto di chi ha sottratto o danneggiato il bene, diversamente sarebbe infatti punibile ex art. 334

Il malfunzionamento dell'amministrazione o "maladministration"

Alla luce di quanto previsto dal P.N.A. e dai successivi aggiornamenti, rilevano, altresì, le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di *tentativo*.

Come abbiamo già precedentemente evidenziato, il P.N.A. afferma che *«il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un'accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo»*.

Il P.N.A. con la presente definizione intende, quindi, precisare che la nozione di corruzione non si estende solo ai comportamenti che vanno ad integrare delle fattispecie di rilevanza penale sopra analizzate, bensì a qualsiasi comportamento che possa integrare cattivo funzionamento della P.A. e che non necessariamente costituisca presupposto di un illecito penale (ma anche solo disciplinare o erariale).

L'azione della Pubblica Amministrazione si sostanzia, infatti, nella cura concreta degli interessi pubblici selezionati dalla legge ed affidati da questa ad un prefissato centro di potere pubblico; il soggetto pubblico preposto al perseguimento di un certo interesse pubblico deve agire, quindi, non solo osservando i contenuti ed i confini stabiliti dalla legge, ma operare, altresì, nel modo ritenuto come migliore possibile alla stregua dei criteri di adeguatezza, convenienza e opportunità.

L'operatore pubblico è investito di ampie facoltà decisionali in relazione all'assetto da attribuire agli interessi pubblici, diffusi, privati coinvolti nell'azione amministrativa; è evidente, quindi, che l'ente pubblico debba effettuare – per non trascendere nell'illegittimo – una esatta acquisizione e una ponderata valutazione degli elementi, materiali ed immateriali, rilevanti nel caso di specie; solitamente, ogni disciplina di settore indica quali debbano o possano essere i fattori da considerare, ma in altri casi viene affidato al prudente apprezzamento del soggetto incaricato dell'istruttoria il compito di cercare gli elementi necessari ed utili alla realizzazione della fattispecie prevista dal legislatore.

Una fondamentale distinzione dell'azione amministrativa è quella che separa l'attività discrezionale da quella vincolata; quest'ultima trova tutti gli elementi da acquisire e valutare, ai fini di una decisione amministrativa, già prefigurati rigidamente dalla legge, di modo che l'autorità amministrativa è chiamata a svolgere solo una semplice verifica tra quanto ipotizzato dalla legge e quanto presente nella realtà.

Diversamente, quando la legge lascia all'autorità amministrativa un certo margine di apprezzamento in ordine a taluni aspetti della decisione da assumere, si parla di discrezionalità amministrativa.

In definitiva, il soggetto pubblico, dopo avere acquisito e valutato attentamente i dati necessari ed utili, può scegliere tra più comportamenti, quello maggiormente conforme per opportunità, adeguatezza o convenienza alla dimensione degli interessi concretamente coinvolti, nell'ottica del perseguimento dell'interesse pubblico in conformità a quanto espressamente previsto dall'art. 97 della Costituzione.

Nel caso in cui i poteri siano, invece, orientati a fini privati o siano inquinati (nel senso che non perseguono l'interesse pubblico ma interessi di singoli anche esterni all'ente), si potrebbe concretizzare quello che il P.N.A. definisce *«un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo»*.

Quanto precede si pone in coerenza con il concetto di corruzione espresso nella norma UNI ISO 37001:2016 *“Anti-bribery management system - Requirements with guidance for use”* (in particolare, nella sua versione nazionale in lingua italiana) che descrive la corruzione come quella serie di comportamenti tesi a *“...offrire, promettere, fornire, accettare o richiedere un vantaggio indebito di qualsiasi valore (che può essere economico o non economico), direttamente o indirettamente, e indipendentemente dal luogo, violando la legge vigente, come incentivo o ricompensa per una persona ad agire o a omettere azioni in relazione alla prestazione delle mansioni di quella persona”*.

La definizione di “trasparenza”

Nell’ottica di chiarire l’importanza e la natura della normativa di riferimento merita ancora richiamare il concetto di “*trasparenza amministrativa*”, come declinato dal D.Lgs. n. 33/2013.

In particolare, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016 la trasparenza è ora “intesa come accessibilità totale ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.

Tale concetto di trasparenza, come si avrà modo di meglio descrivere nella Sezione “Trasparenza” del presente PTPCT, è assicurata non solo attraverso la pubblicazione - sul sito istituzionale della Società - di dati, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013, ma anche attraverso:

- 1) la pubblicazione di dati, documenti e informazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 43, D.Lgs. n. 33/2013);
- 2) l’accesso civico c.d. “semplice” (art. 5, comma 1, D.Lgs. 33/2013);
- 3) l’accesso civico c.d. “generalizzato” (art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013).